

XCVIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

- « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia università di Sassari » pag. 3235
- « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione [per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra] » 3239
- « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero » 3241
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 » 3241
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35 mila per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » 3243
- « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, n. 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana » 3243
- « Conversione in legge dei regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » . . . 3245
- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe » 3246

(Discussione di):

« Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione della entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-1923 non approvati entro il 30 giugno 1922 » pag. 3170

Oratori:

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore* 3170, 3172

PEANO, *ministro del tesoro* 3171

« Stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » 3172

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* 3179 *passim* 3223

CANNAVINA 3179

DEL CARRETTO 3217

DORIGO 3207

FILOMUSI GUELFI 3222

MANGO, *relatore* 3215

MAZZONI 3200, 3214, 3215

VITELLI 3209

ZUPELLI 3207

(Presentazione di) 3235

(Rinvio della discussione di) 3237

Oratori:

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 3237

PRESBITERO, *relatore* 3239

Interrogazione (Annuncio di) 3249

Nomina di Commissione 3170

Relazioni (Presentazione di) 3211

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

AMERO D'ASTE 3249

GAROFALO 3249

LIBERTINI 3249

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 3247

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In coerenza al mandato conferitomi dal Senato nella tornata di ieri, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 » (Numero 483) i senatori Baccelli, Corbino, Campello, Garavetti, Mazzoni, Montresor, Vicini.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 » (N. 482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. L'onorevole ministro del tesoro ha certamente preso cognizione della relazione che sopra la domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio io ho avuto l'onore di presentare al Senato a nome della Commissione di finanze. Non starò quindi a rileggere tutta questa relazione, e mi limiterò a riassumerne il contenuto, leggendo poi la conclusione.

La Commissione di finanze si è preoccupata del fatto che dei diciassette bilanci soltanto sette sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento e pervenuti al Senato. Gli altri dieci sono ancora davanti alla Camera dei deputati. Naturalmente la Commissione di finanze non è andata ad investigare quali possano essere sulla materia i propositi dell'altro ramo del Parlamento. Essa si è limitata a riconoscere un fatto che risulta dall'ordine del giorno della Camera dei deputati, e cioè che non si è ripresa la discussione dei bilanci, e che essa è posta nell'ordine del giorno anche di oggi dopo la discussione del disegno di legge sulla trasformazione del latifondo e sulla colonizzazione interna. Il che giustifica la previsione fatta dalla Commissione di finanze che la discussione dei bilanci non sarà ripresa che nel luglio; il mese di luglio è imminente, perchè oggi siamo al 29 giugno.

Quindi la Commissione di finanze opina, e lo ha affermato esplicitamente nella sua relazione, che, per quanta solerzia mostri la Camera dei deputati nella discussione dei bilanci, una parte di questi dovrà necessariamente venire al Senato nella seconda metà di luglio, cioè allorquando la Commissione di finanze non avrà più il tempo di preparare le sue relazioni, le quali debbono agevolare le discussioni del Senato, e questo non avrà il tempo di discutere i bilanci con quell'ampiezza e con quella profondità ch'è sua consuetudine e ch'è tanto necessaria dappoichè da molti anni non si fanno discussioni di bilanci; dopo aver tante volte invocato la discussione dei bilanci, non sarebbe decoroso se questa discussione degli altri non

si facesse con le stesse forme e con la stessa larghezza, con cui è stata fatta nelle ultime sedute la discussione dei bilanci dell'interno, della giustizia e dei lavori pubblici.

E questo è anche più necessario per il motivo che la Commissione di finanze ha creduto suo dovere di far notare nella relazione.

Quella recente discussione si aggirò su questioni di sommo interesse costituzionale, amministrativo e finanziario, e colle sue deliberazioni il Senato ottenne solenni impegni dal Governo sia in ordine a problemi di politica legislativa, come per l'applicazione della legge 13 agosto 1921 sulla riforma degli ordinamenti giudiziario e gerarchico, sia in ordine alla politica ferroviaria, sia in ordine alla struttura ed al contenuto dei bilanci stessi.

Ed il Senato si augura di potere sopra gli altri bilanci portare lo stesso coscienzioso esame e compiere la stessa opera vantaggiosa per il paese.

La Commissione di finanze ha quindi conclusa la sua relazione con queste parole:

« In conformità di tali considerazioni la vostra Commissione di finanze, la quale deve anche essa aver tempo sufficiente pel suo arduo lavoro di fornire al Senato tutti gli elementi per una proficua discussione, vi propone di dichiarare fin da ora che il Senato, pur approvando il disegno di legge, potrebbe non trovarsi in grado, per mancanza del tempo strettamente necessario, di approvare prima della fine di luglio i bilanci che gli venissero tardivamente presentati.

« Pensi quindi il Governo a prendere in tempo i provvedimenti, che potranno essere resi necessari dalla mancata approvazione di alcuni bilanci nel termine fissato dal disegno di legge ».

In conseguenza a nome della Commissione di finanze, e colla speranza di rendermi interprete anche del sentimento del Senato, rivolgo all'egregio ministro del Tesoro la preghiera di voler dare qualche chiarimento, qualche spiegazione relativamente al desiderio di nuovi provvedimenti che è stato manifestato nella sua relazione dalla Commissione di finanze (*vive approvazioni*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole relatore della Commissione di finanze nella sua relazione ha posto in rilievo la circostanza che, essendosi chiesto per un mese soltanto l'esercizio provvisorio, e rimanendo ancora da approvare, anche dalla Camera dei deputati, dieci bilanci, non sarebbe possibile entro il mese di luglio giungere in tempo per approvarli tutti, facendo un maturo esame di essi. A questa osservazione rispondo innanzi tutto con una dichiarazione, e cioè che non è mai stato intendimento del Governo di volere impedire al Senato quell'esame dei bilanci che esso stesso, invece, desidera, perchè, come ben fu detto, nella discussione di quelli che già furono esaminati, come quello dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, il Governo stesso ha avuto utili suggerimenti, ha trovato iniziative pratiche e positive, di cui è suo desiderio tenere il massimo conto.

Ciò premesso, devo spiegare la ragione di questo disegno di legge. Il Governo intende fare il possibile perchè i bilanci, dopo tanto tempo che si è andati innanzi con gli esercizi provvisori, possano essere discussi (e in parte lo scopo che si propone lo ha già ottenuto perchè sette bilanci e dei più importanti sono stati esaminati). Noi ci auguriamo che altri bilanci, e fra questi il bilancio del tesoro, possano essere del pari ampiamente discussi.

Io non posso oggi affermare quali siano gli intendimenti, specialmente della Camera in questa materia; se intenda, cioè, discutere tutti i bilanci ovvero se per alcuno dei meno importanti possa provvedersi con esercizio provvisorio, ma posso assicurare che se mancasse il tempo per dare modo al Senato a fare un'ampia e completa discussione dei bilanci, quale il Governo desidera, allora si domanderà un altro breve esercizio provvisorio, in modo da poter far sì che tutti i bilanci siano esauriti; a meno che, trattandosi di bilanci meno importanti, si possa chiedere un esercizio provvisorio più lungo per riprenderne l'esame più tardi.

Concludo confermando che è vivo desiderio del Governo che i bilanci siano esaminati e che il Senato abbia modo di discuterli ampiamente, perchè questa discussione è feconda di

risultati utili, e il Governo intende tener conto dei suggerimenti di questo alto Consesso.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. La Commissione di finanze, riservando quelle ulteriori deliberazioni al Senato, che solo il Senato può prendere, si limita a prendere atto della dichiarazione del ministro puramente e semplicemente e non aggiunge altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e siccome si tratta di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460) »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione. Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale: passeremo dunque alla discussione dei singoli capitoli del bilancio, che, secondo la consuetudine, s'intenderanno approvati se nessuno domanderà la parola.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	3,553,400 >
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.	100,000 >
3	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	363,000 >
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	305,000 >
5	Spese per i telegrammi di Stato (decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	338,600 >
6	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte.	824,280 >
7	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	1,021,700 >
8	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli	
	<i>Da riportarsi</i>	6,505,980 >

	<i>Riporto</i>	6,505,980 »
	23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero, per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	775,000 »
9	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	166,000 »
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	210,000 »
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina.	191,000 »
12	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa (Spesa obbligatoria)	70,000 »
13	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	4,500 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
15	Indennità e competenze varie ad insegnanti, a funzionari ed a studiosi estranei alla pubblica amministrazione ed inviati, a scopo di studio e di insegnamento, in paese estero - Borse di studio ed assegni di perfezionamento all'estero a studenti e laureati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore (decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82)	50,000 »
16	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti e pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie	35,500 »
17	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie	15,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,044,980 »

	<i>Riporto</i>	8,044,980 »
19	Spese casuali	18,000 »
		8,062,980 »
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	5,500,000 »
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	180,000 »
		5,680,000 »
	Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	
	<i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.</i>	
22	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - (Spese fisse)	2,347,740 »
23	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare	853,500 »
	<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>	
24	Ispettori provinciali, primi ispettore e ispettori scolastici - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,174,000 »
25	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	7,960,000 »
26	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	1,500,000 »
27	Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	650,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,485,240 »

		<i>Riporto</i> . . .	18,485,240 »
28	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798; 8 luglio 1904, n. 407; 15 luglio 1906, numero 383 e 4 giugno 1911, n. 487 e decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 19 giugno 1919, n. 973 e 6 luglio 1919, n. 1239 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129		341,389,310 »
29	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771)		1,000,000 »
30	Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati . .		500,000 »
31	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487); e spese per le Commissioni di esame		1,700,000 »
32	Indennità di trasferimento ai maestri elementari		40,000 »
33	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)		65,200 »
34	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari		112,800 »
35	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa		30,000 »
36	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - Sussidi per impianti di padiglioni, baracche-scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola		180,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	363,502,550 »

	<i>Riporto</i>	363,502,550 »
37	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, e di altre istituzioni ed a scuole e corsi integrativi dell'istruzione popolare - Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	380,000 »
38	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270,000 »
39	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Concorso dello Stato per l'istituzione ed il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	800,000 »
40	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili di infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	500,000 »
41	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risidenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa.	220,000 »
42	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa.	350,000 »
43	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 77 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	366,322,550 »

	<i>Riporto</i> . . .	366,322,550 »
44	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
45	Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare — Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) — Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare — Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche — Spese per medaglie di benemerenzza per l'istruzione e l'educazione popolare — Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	1,650,000 »
46	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare — Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) — Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	37,000 »
47	Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica	400,000 »
48	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	500,000 »
		368,909,550 »
	Spese per l'istruzione media.	
49	Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari — Personale di ruolo (Spese fisse)	456,000 »

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io traggo argomento da questo capitolo del bilancio per richiamare l'attenzione del ministro sopra due inconvenienti gravissimi che perturbano l'insegnamento nelle scuole medie. Uno deriva dal fatto che inaugurandosi l'anno scolastico i titolari delle cattedre non sono ancora designati; l'altro che molte volte gli insegnanti vengono tramutati ad anno scolastico inoltratissimo.

Basta la semplice enunciazione di questi inconvenienti per comprendere quale turbamento essi portano ai giovani ed agli studi. Io non so se ciò dipenda dalle lungaggini burocratiche o dal congegno delle leggi: nell'un caso e

nell'altro, spero che l'onorevole ministro voglia al più presto provvedere ad eliminarli per la serietà dei corsi, che non è possibile nelle scuole medie, senza la continuità dell'insegnamento. (*Approvazioni*).

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Cannavina che c'eravamo già preoccupati degli inconvenienti da lui ora lamentati: sarà quindi mia cura di porvi riparo affinché non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 49 si intenderà approvato.

(È approvato).

50	Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fisse)	105,000,000 »
51	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per le ecce-	
	<i>Da riportarsi</i>	105,456,000 »

	<i>Riporto</i>	105,456,000 »
	zionali condizioni del servizio - Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici - Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba - Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali	381,500 »
52	Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per la istruzione media	30,500 »
53	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine)	25,000 »
54	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654) - Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli . . .	324,195 »
55	Regie scuole tecniche « Michele Coppino » « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	57,040 »
56	Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardino di infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari - Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della Regia scuola normale di Avezzano	209,759 »
57	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,083.02
58	Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo	
	<i>Da riportarsi</i>	106,516,077.02

	<i>Riporto</i>	106,516,077.02
	annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	3,710,568.66
59	Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti d'istruzione media, non che ad istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali o convitti per alunni che siano aperti da enti morali articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	675,267 »
60	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'art. 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse)	715,500 »
61	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali	8,800 »
		<hr/> 111,626,212.68 <hr/>
	Spese per l'educazione fisica.	
62	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843) (Spese fisse)	166,085 »
63	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli istituti stessi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	186,085 »

	<i>Riporto</i> . . .	186,085 »
64	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	44,000 »
		230,085 »
	Spese per gl'istituti d'educazione, i collegi e gl'istituti dei sordomuti.	
65	Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri corsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	3,796,400 »
66	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al Seminario vescovile di Pistoia	529,866.41
67	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	3,000,000 »
68	Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-convitto di Reggio Emilia - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	199,200 »
69	Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse)	851,300 »
70	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile <i>Suor Orsola Benincasa</i> , disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al Reale Educatorio <i>Maria Pia</i> in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei Reali educatori di Napoli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,376,766.41

	<i>Riporto</i>	8,376,766.41
	del fitto dei locali dell'ex-convento di S. Teresa, occupati dall'educatorio « Regina Margherita » - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio.	951,500 »
71	Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile	200,000 »
72	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	126,533 »
73	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altro per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	10,500 »
74	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse)	308,815 »
75	Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi	316,448.07
76	Istituti dei sordomuti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	13,200 »
		10,303,762.48
	Spese per l'istruzione superiore.	
77	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	26,658,605 »
78	Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.	949,895 »
	<i>Da riportarsi</i>	27.608,500 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	27,608,500 »
79	Compensi ^{mi} per le conferenze nelle scuole di magistero delle Regie Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	80,000 »
80	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	10,000,000 »
81	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della Scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della Scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	1,088,300 »
82	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	1,028,367.53
83	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della Storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno.	254,161.86
84	Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1° del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	97,300 »
	<i>Spese per gli istituti superiori di magistero femminile.</i>	
85	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse)	373,415 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,530,044.39

	<i>Riporto</i>	40,530,044.39
86	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli istituti stessi	4,000 »
87	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalle legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	44,700 »
		40,578,744.39
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.	
88	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche (Spese fisse)	2,646,780 »
89	Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative	1,383,900 »
90	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a Biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la Biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	17,045 »
91	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni (Spese fisse)	165,320 »
92	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti.	711,000 »
		4,924,045 »

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

93	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)	3,500,000 »
94	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) (<i>Spesa d'ordine</i>).	38,000 »
95	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	868,430 »
96	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche.	60,000 »
97	Assegni fissi al Regio Istituto di Belle arti delle Marche in Urbino ed a comuni per l'insegnamento di Belle arti e per Istituti musicali.	26,049.60
98	Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari dell' « Augusteo » - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	130,000 »
99	Sussidi ad alunne e alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	10,000 »

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

100	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	5,876,530 »
101	Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevoli e moderni ed agli oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici di monumenti e degli oggetti d'arte	20,200 »

Da riportarsi 10,529,209.60

	<i>Riporto</i> . . .	10,529,209.60
102	Musei di antichità, gallerie, musei medievali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	482,225 »
103	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	131,000 »
104	Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	302,270 »
105	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	100,000 »
106	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	398,865.32
107	Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	1,029,050 »
108	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	6,020 »
109	Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona retrocessi al demanio dello Stato, ed assegni al Ministero della pubblica istruzione (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792, e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto presidenziale 30 aprile 1920)	500,000 »
110	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	129,975 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,608,614.92

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	13,608,614.92
111	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	45,463 »
112	Galleria Nazionale d'arte moderna in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento	141,895 »
113	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317. (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,058,700 »
114	Acquisto di cose di arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
115	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	66,095 »
116	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia	1,282,680 »
117	Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363).	<i>per memoria</i>
		16,203,447.92
	Spese diverse.	
118	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della R. Commissione geodetica italiana	26,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	26,000 »
119	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto di volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . .	12,000 »
120	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		54,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
121	Assegni di disponibilità (Spese fisse).	1,000 »
122	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .	63,000 »
123	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse).	6,500 »
124	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero. . .	954,190 »
125	Retribuzioni al personale avventizio assunto durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi presso il Ministero e presso gli uffici ed istituti dipendenti (Regio decreto 9 aprile 1916, n. 400) (<i>Spese fisse</i>)	530,000 »
126	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	45,000,000 »
127	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737	993,000 »
		47,547,690 »

Spese per l'istruzione elementare e popolare.

128	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 »
129	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	288,000 »
130	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	70,000 »
131	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654, ed decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	4,630,534 »
132	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697)	<i>per memoria</i>
133	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	180,500,000 »
134	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846	196,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	186,649,534 »

		<i>Riporto</i> . . .	186,642,534 »
135	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza		25,000 »
			186,674,534 »
	Spese per l'istruzione media.		
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle Regie scuole normali - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501, e l'articolo 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'articolo 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679. e secondo i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, 1056, e 29 aprile 1919, n. 697		1,018,200 »
137	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487		<i>per memoria</i>
138	Somma da corrisondersi ai comuni ed alle provincie della Basilicata e della Sardegna quale contributo equivalente alla spesa degli stipendi e delle retribuzioni spettanti al personale non insegnante delle scuole medie governative		189,700 »
			1,207,970 »
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti.		
139	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con Regio decreto del 15 maggio 1901		10,000 »
140	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, non che di quattro alunni egiziani nei convitti nazionali di Roma e Torino.		57,000 »
			67,000 »

Spese per l'istruzione superiore.

141	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia Università di Torino in Pino Torinese - Tredicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
142	Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle Regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania, e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (3ª delle dieci rate autorizzate con Regio decreto 30 maggio 1920, n. 909) . . .	3,000,000 »
143	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (ottava delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
144	Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la Regia scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 339; 30 giugno 1906, n. 293, art. 1, lett. e; 30 giugno 1909, n. 407 (art. 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. n) (Spesa ripartita)	425,300 »
145	Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione della casa per il tecnico presso l'Osservatorio astronomico di Napoli (decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 688) (Spesa ripartita - ultima delle cinque rate)	2,393.24
146	Somma da corrispondere al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	253,600 »
147	Università di Roma - Spese per provvedere alla costruzione dell'aula scolastica nella clinica oculistica - ultima delle quattro rate stanziare dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 345	26,250 »
148	Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81 e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 3ª rata)	250,000 »
149	Borsa di studio istituita, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di proventi chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	10,500 »
		4,086,626.57

**Spese per le biblioteche
e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.**

150	Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
151	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze — Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
152	Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche « Vittorio Emanuele » in Roma, « Palatina » di Parma, « Mediceo-Laurenziana » di Firenze e « Marciana » di Venezia, al quale doveva provvedersi rispettivamente col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	<i>per memoria</i>
153	Residua parte del prezzo di acquisto della Biblioteca Chigiana, dei quadri, delle sculture, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili, degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell'11 aprile 1918, approvata con decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (quarta delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso)	60,000 »
154	Diarie spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso	25,000 »
		85,000 »
	Spese per le antichità e le belle arti.	
155	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	58,500 »
156	Retribuzione ed indennità agli insegnanti fuori ruolo dei Regi Istituti di Belle Arti e di musica e delle Regie scuole di recitazione che prestarono servizio nell'anno scolastico 1920-21 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1268).	21,580 »
157	Spese per lavori di riparazione dell'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, da sostenersi con contributi straordinari	
	<i>Da riportarsi</i>	80,080 »

	<i>Riporto</i>	80,080 »
	del comune e della provincia di Rema (ultima delle tre rate di cui all'art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	13,000 »
158	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	6,600 »
159	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641	2,460,000 »
		2,559,680 »
	Spese diverse.	
160	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità)	20,000 »
161	Concorso dello Stato nella preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del Poeta (nona delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729)	18,000 »
162	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - 3 ^a delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 »
163	Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso di Enti locali (art. 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068)	<i>per memoria</i>
		58,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
164	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Diciannovesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26 rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,425.23
	<i>Da riportarsi</i>	28,425.23

	<i>Riporto</i> . . .	28,425.23
165	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Diciannovesima delle quaranta annualità)	97,817.67
166	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) Quindicesima delle ventiquattro annualità	120,000 »
167	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Quindicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755 .	300,000 »
		546,242.90
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
168	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità (Art. 23 della legge 29 giugno 1909, n. 364 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).	495,500 »
169	Somma comprensiva di capitale ed interesse da versare al conto corrente di cui alle leggi 14 luglio 1907, n. 500 e 20 giugno 1909, n. 364, per l'acquisto di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico a reintegrazione dei prelevamenti effettuati in base alle disposizioni della legge 23 giugno 1912, n. 738, che approva un'assegnazione di fondi per gli scavi di Ostia, il restauro dei monumenti romani di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (Ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 23 giugno 1912, n. 738).	130,000 »
		625,500 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
170	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,404,873.71
171	Spesa da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206)	47,541,192.90
		49,946,066.61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	8,062,980 »
Debito vitalizio	5,680,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	368,909,550 »
Spese per l'istruzione media	111,626,212.68
Spese per l'educazione fisica	230,085 »
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordomuti	10,303,762.48
Spese per l'istruzione superiore	40,578,744.39
Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.	4,924,045 »
Spese per le antichità e le belle arti	16,203,447.92
Spese diverse :	54,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 566,572,827.47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	47,547,690 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare	186,674,534 »
Spese per l'istruzione media.	1,207,970 »
 <i>Da riportarsi</i>	 235,430,194 »

<i>Riporto</i> . . .	235,430,194 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti	67,000 »
Spese comuni all'istruzione media all'educazione fisica ed agli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti	»
Spese per l'istruzione superiore	4,086,626.57
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	85,000 »
Spese per le antichità e le belle arti	2,559,680 »
Spese diverse	58,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	 242,286,500.57

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	546,242.90
Versamenti a costituzione di fondi speciali	625,500 »
 Totale della categoria terza . . .	 1,171,742.90
 Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	 243,458,243.47
 Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	 810,031,070.94
 <i>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO</i>	 49,946,066.61

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	808,859,328.04
Categoria III. — Movimento di capitali	1,171,742.90
	810,031,070.94
Categoria IV. — Partite di giro	49,946,066.61
	859,977,137.55
Totale generale	

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico col quale si approvano gli stanziamenti testè letti.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in

conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione dello stesso Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	4,018,400 »
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.	85,000 »
3	Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	300,000 »
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	250,000 »
5	Spese per i telegrammi di Stato Decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578)	300,000 »
6	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti di arte	549,520 »
7	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	800,000 »
8	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali e delle Delegazioni governative, non che delle altre Commissioni e Giunte permanenti e temporanee - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai de-	
	<i>Da riportarsi</i>	6,302,920 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,302,920 »
	legati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie - Spese materiali accessorie per il Consiglio superiore di antichità e belle arti - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero per concorsi ad assegni e a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento	500,000 »
9	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio - Rimborso delle spese di viaggio personali a coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito	100,000 »
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	210,000 »
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	208,000 »
12	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e spese per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	70,000 »
13	Spesa per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) .	4,500 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
15	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo - Spese per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni - Spesa per concorsi a premi fra gli insegnanti delle scuole medie .	35,500 »

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi permettano i colleghi pochissime parole su questo capitolo 15, che si riferisce alle « spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo ». Se, dopo molti anni, devg ripetere le stesse cose che ebbi l'onore di dire al Senato innanzi la guerra, mi rendo perfettamente conto dei tempi mutati e della necessità che la spesa sia mantenuta ora più che mai nei limiti minori possibili. Senza chiedere spese nuove, parlerò dunque sopra pubblicazioni alle quali è congiunto manifestamente il decoro nazionale. E sono quattro i punti sui quali chiedo l'attenzione, non che dei colleghi, della Commissione di finanze e dell'onorevole ministro.

Il primo si riferisce alla edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca. Premetto che

ho visto con vera soddisfazione che la edizione critica di quelle opere importa moltissimo ad illustri e cari colleghi, anche non cultori degli studi umanistici. Per esempio, l'amico onorevole Lamberti con un'apposita interrogazione ne sollecitò la stampa, e nella seduta del 16 dicembre 1921 il Senato la senti discutere. Si riferiva insieme all'edizione delle opere e al monumento al Petrarca in Arezzo. Del monumento ora non mi occupo, sebbene sia tra coloro che stimano esser un preciso dovere affrettarne il compimento.

Quanto alle opere, per prima cosa, importa che si sappia, ciò che non è stato mai esplicitamente affermato, forse perchè si supposeva noto, che questa edizione critica delle opere del Petrarca non è costata per ora quasi niente; ciò, perchè il lavoro della Commissione che vi soprintende è gratuito. E si osservi, in secondo

luogo, che la Commissione stessa, alla quale appartengo, sovrintende, sì, all'edizione, ma non ha la cura del preparare essa stessa, collegialmente, i testi e di condurne la stampa. Alla interrogazione suddetta rispose l'on. Rosadi, sottosegretario di Stato per le belle arti, dicendo da principio queste parole che fecero sorridere il Senato - il resoconto infatti registra: « *Illarità* » - : « Si fece la legge e bastò questo fatto perchè la legge non fosse attuata mai ». Non ero presente, e persi così una buona occasione di sorridere anch'io.

Un'edizione critica delle opere latine del Petrarca non può non estendersi in molti volumi, e tutta deve esser fatta con le cautele e secondo il metodo che si segue in tali lavori: è necessità quindi che si ricerchino, si vadano studiando, si raffrontino i moltissimi manoscritti che non sono soltanto in Italia ma sparsi per tutta l'Europa, e talvolta ora anche in America. Altro è dire che la legge non fu attuata, lasciando credere che non fu attuata perchè non si sia fatto nulla, altro è che intanto non si sia lavorato.

La stampa è il meno; si fa all'ultimo momento. Ma prima che l'originale sia in tipografia e si possa venire a stamparlo occorrono anni e anni di paziente lavoro. E l'onorevole Rosadi lealmente, nel seguito della sua risposta, ebbe ad accennare a volumi già pronti per la stampa.

Qui non posso astenermi dal notare che la forma stessa dell'interrogazione Lamberti dà alcun poco da riflettere sulle ragioni onde mosse. I colleghi che la presentarono, dimostrando col fatto della presentazione una lodevole impazienza di leggere quei testi latini editi criticamente, chiedevano di « conoscere se fosse stata ultimata » tale edizione. Certo non si riferivano alla stampa e alla pubblicazione, perchè, studiosi del Petrarca, l'avrebbero dovuto sapere: si riferivano dunque soltanto alla preparazione dei testi. E in codesto caso avrebbero (mi scusino) dovuto riflettere che anche lo sconvolgimento mondiale, anche la guerra europea e italiana, aveva, fin pochi mesi fa, interrotta qualsiasi possibilità di ricerche e di prestito di codici, e ogni agio allo studio.

Vero è che, se non abbiamo ultimata la stampa, questa non è nemmeno cominciata: ma si va preparando tutta l'edizione; e alcuni volumi sono pronti per la tipografia. Se non vi sono

ancora, ciò deriva unicamente dalle alte tariffe tipografiche; perchè noi, che siamo appunto rigidi custodi del denaro dello Stato, non abbiamo potuto ancora trovare un editore - è pure affidato alla Commissione d'incaricarsi della stampa - il quale voglia fare, a condizioni favorevoli, la spesa, che sarebbe ora fortissima, sì, ma indubbiamente remunerativa.

Non si deve, d'altra parte, tralasciare di sollecitare la Commissione; e qui sono d'accordo con l'amico Lamberti e con gli altri colleghi che se ne occuparono. La Commissione ha tutte le attenuanti per il molto ritardo della propria opera: ma deve oramai affrettare la conclusione de' lavori. Tutto quello, d'altra parte, che si possa fare per aiutarla nel suo lavoro, pel quale fu stanziato un minimo di spesa, dovrà, da parte del Governo, esser fatto. Confido che sarà fatto.

Il secondo punto si riferisce agli « Indici e Cataloghi », la ottima pubblicazione ministeriale. Oggi non oso chiedere ciò che chiesi qualche anno fa al ministro della pubblica istruzione; cioè, che la raccolta che reca in alto « Ministero della pubblica istruzione » con bel vanto di un'utile impresa, sia generosamente continuata. Credo, purtroppo, che debba restare, per ora, sospesa: costano troppo nelle condizioni presenti opere di quella specie! Ma ciò che è giusto per la stampa della collezione, non può egualmente riferirsi alla stampa di quei volumi di cui già è stata pubblicata, in fascicoli, una parte. Ne ho qui tre: un volume dei codici Panciatichiani si ferma a pag. 240; un altro volume dei codici Ashburnhamiani si ferma a pag. 320; e un volume dei codici Palatini si ferma a pag. 480; tutti e tre, in tronco.

Almeno questi si terminino affinché nelle pubbliche biblioteche (cui già furono donati, o li acquistarono, quei fascicoli) i relativi volumi siano compiuti; e tutti gli altri spezzati non si vadano tuttavia malamente disperdendo.

Si provveda altresì alla vendita, in modo che lo studioso il quale voglia questa raccolta pubblicata dal Ministero della pubblica istruzione riesca almeno a sapere da chi possa comprarla. Accade talvolta perfino che gli studiosi e i librari antiquari offrano prezzi elevati per tale e altre simili pubblicazioni, e il Ministero non sappia neppure rispondere dove se ne trovi il fondo. Rammento

con rammarico bei volumi e buone collezioni in cumuli inutili, e, peggio, in fogli sparpagliati, per alcune stanze e corridoi della Minerva. Spero che ciò non accada ora; ma certo è che fino a non molti anni fa, erano considerate come cartaccia, disperse, calpestate talvolta materialmente. Nonchè i colleghi Vitelli e Cocchia, qualsiasi uomo colto inorridirebbe dovendo passar sopra le pagine del Vocabolario del Forcellini, come accadde a me, che facevano da tappeto ad un impiantito del Ministero che si chiama della istruzione!

Terzo punto: la raccolta degli Atti costituzionali. Il ministro ebbe di recente a riconoscere, nell'altro ramo del Parlamento, che la pubblicazione, a capo della quale sta il nostro illustre e venerando collega Luigi Luzzatti, degli Atti costituzionali del medio-evo, e delle età anteriori al Risorgimento italiano, non merita davvero di restare interrotta. Confido che l'onorevole Anile vorrà ripetere questa stessa assicurazione anche dinanzi al Senato. Ne va del decoro nazionale. Promettere e avviare, in questi casi, fa l'obbligo del mantenere e del terminare.

Il quarto punto, per la stessa ragione, tocca il Vocabolario della Crusca. Non temano i colleghi che io torni ancora una volta su questa tormentata questione. In qualunque maniera si voglia giudicare il Vocabolario della Crusca, che, secondo me, lo affermo sulla mia coscienza di studioso, è un'opera insigne che onora gli studi italiani, sta in fatto che quest'opera è giunta oggi nella stampa a quasi tutta la lettera O; sta in fatto che si stampa per contratto e che si distribuisce in fascicoli, e che, nata per leggi precise, come funzione governativa, costa, tutto compreso, annualmente, meno di 80,000 lire. Lasciarla a mezzo vorrebbe dire non soltanto attirarsi il giusto biasimo di tutti gli studiosi, con nostro disdoro anche verso gli stranieri, ma rinunciare manifestamente a un buon capitale che è già in frutto e che più dovrebbe fruttare, e, bene amministrato, frutterà.

I volumi già pubblicati formano infatti un enorme cumulo di eccellente carta a mano. A peso di carta valgono più di quello che lo Stato oggi ne chieda. Oso dire cosa forse pericolosa; ma confido che subito sarà provveduto dall'onorevole ministro: l'acquisto, in mano

di qualche bravo speculatore, potrebbe essere una fonte di lauto guadagno anche così come il Vocabolario oggi è. Ma per giunta l'erario percepisce, come introito per la vendita annuale del Vocabolario più di 2,000 lire; e i volumi pubblicati crescono di valore, quanto più scema il numero degli esemplari e quanto più l'opera si avvia al compimento.

Lo Stato possiede negli esemplari non ancora venduti, che sono oramai poche decine, un cospicuo capitale.

La questione dell'Accademia, il ministro Corbino promise di studiarla: confido che il ministro Anile la studierà senza alcun preconcetto favorevole o contrario; la studierà spassionatamente. L'Accademia stessa invoca che i suoi statuti siano riformati; e sa di poter confidare anche sulla benevolenza del Senato, perchè a parecchie riprese questa gli è stata manifestata in modo solenne e sicuro.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'amico Mazzoni di aver richiamata l'attenzione del Senato su queste pubblicazioni che veramente onorano la cultura nazionale, ma egli comprenderà che con 35,500 lire è impossibile che un ministro della pubblica istruzione possa fare molto.

Io però mi propongo con variazioni di bilancio di venire in aiuto a questa attività culturale.

Per quanto riguarda la edizione del Petrarca ho sollecitato gli amici della Commissione che ne fanno parte di affrettare il loro lavoro perchè è da 18 anni che la Commissione è stata nominata ed il pubblico giustamente fa delle critiche. La ragione principale del ritardo, come ha detto l'amico Mazzoni, sta nella difficoltà di poter recuperare i manoscritti e fare il lavoro critico, ma so che parecchi volumi sono pronti ed è necessario che il ministro della pubblica istruzione solleciti qualche editore perchè intraprenda la pubblicazione di queste opere; ed io mi propongo di farlo.

Circa poi i cataloghi dei quali ha parlato l'onorevole Mazzoni: debbo dire che, per i volumi già pronti, credo che sia doveroso da parte del ministro dare l'opera sua perchè siano pubblicati. E lo stesso debbo dire per le pub-

blicazioni alle quali s'interessa con il solito ardore il senatore Luzzatti.

Per l'accademia della Crusca studierò la questione con spirito completamente libero da preconcetti. Tengo a dichiarare al Senato ch'è un'opera che si avvia al termine perchè il di-

zionario è giunto alla lettera *P*, ma deve essere validamente aiutato se vogliamo che questa opera, che onora la cultura nazionale, possa essere completata al più presto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il capitolo 15 è approvato.

16	Spese per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria e mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media - Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie	15,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
18	Spese casuali	18,000 »
		7,485,920 »

Debito vitalizio.		
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,500,000 »
20	Indennità per una sola, volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000 »
		7,680,000 »
<i>Spesa per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.</i>		
<i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale</i>		
21	Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo (Spese fisse)	3,507,870 »
22	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici e per i locali dell'amministrazione scolastica provinciale e spese di rappresentanza, in servizio dell'istruzione elementare	853,500 »
<i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i>		
23	Ispettori provinciali e ispettori scolastici - Personale di ruolo (Spese fisse)	4,772,850 »
24	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse)	7,960,000 »
25	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	1,500,000 »
26	Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	650,000 »
27	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487 e decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 ; 19 giugno 1919, n. 973 e 6 luglio 1919, n. 1239 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 1129)	371,389,310 »
<i>Da riportarsi</i>		390,633,530 »

	<i>Riparto</i>	390,633,530 »
28	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771)	1,000,000 »
29	Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati	500,000 »
30	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	40,000 »
31	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)	91,200 »
32	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	112,800 »
33	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa	30,000 »
34	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - sussidi per impianti di padiglioni, baracche scuole da servire ad uso di istituzioni ausiliarie della scuola	180,000 »
35	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, e di altre istituzioni ed a scuole e corsi integrativi dell'istituzione popolare - Sussidio annuo a favore del Comitato per l'istituzione di scuole elementari ed asili nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	400,000 »
36	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270,000 »
37	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle an-	
	<i>Da riportarsi</i>	393,257,530 »

	<i>Riporto</i>	393,257,530 »
	nesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	800,000 »
38	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913 n. 517, e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	500,000 »
39	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa	220,000 »
40	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa	350,000 »
41	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istituzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67 comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa - Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera a termini dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e degli articoli 5 e 24 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216	300,000 »
42	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
43	Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare - Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari e sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) - Sussidi, incoraggiamenti e premi per l'educazione fisica popolare - Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche - Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare - Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	1,650,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	397,077,530 »

	<i>Riporto</i> . . .	397,077,530 »
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare - Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	37,000 »
45	Sussidi e spese per il servizio dell'igiene scolastica	300,000 »
46	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	500,000 »
47	Fondo di cui all'articolo 3 (capoverso A ed ultimo comma) del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1723, e all'articolo 3 del Regio decreto 5 agosto 1920, n. 1250, destinato alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo (articolo 19 comma a) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371	4,000,000 »
48	Fondo già stanziato per le spese inerenti alla istruzione degli adulti analfabeti mediante scuole serali e festive e destinato alle spese dell'opera contro l'analfabetismo (art. 19, comma b) del Regio decreto 28 agosto 1921, 1371	1,700,000 »
		403,614,530 »
	Spese per l'istruzione media.	
49	Ispettorato delle scuole medie, normali e complementari - Personale di ruolo (Spese fisse)	482,800 »
50	Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 e decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e decreto Reale 13 maggio 1920, n. 843 (Spese fisse).	107,218,200 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dorigo.

DORIGO. Dirò brevissime parole. Ho preso atto ieri della promessa formale fatta dall'onorevole ministro, nei riguardi degli insegnanti esterni dei Collegi femminili di Milano, Palermo, Firenze e Verona e a quella promessa mi affido. Ma a sostegno della mia tesi, che quegli insegnanti devono essere pareggiati nello stipendio agli altri insegnanti di scuole medie normali, non posso a meno di rilevare che in questi collegi il programma è identico a quello delle scuole normali, e identico è l'orario. Iden-

tici sono poi i titoli di nomina degli insegnanti esterni con quegli degli insegnanti delle scuole normali, e gli oneri sono egualmente gravi. Ora, come si esigono gli stessi titoli e si pongono gli stessi oneri, è questione di giustizia pareggiare anche gli stipendi.

ZUPELLI, *della commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *della commissione di finanze*. Onorevoli colleghi, io ho preso la parola per fare una semplice raccomandazione al ministro della pubblica istruzione. Questa raccomanda-

zione forse avrebbe trovato più opportuna sede nella discussione generale; ma intercalare poche parole disadorne a discorsi alati, come quelli uditi durante la discussione generale, mi sembrava cosa poco opportuna, e perciò ho rimesso ad un articolo la mia parola.

Nella perspicua relazione del nostro collega Mango si parla dell'analfabetismo come di una piaga deplorabile e vergognosa dell'Italia: io voglio accennare ad un'altra malattia, chiamiamola così perchè non voglio chiamarla proprio una piaga; essa esiste effettivamente in Italia ed è l'ignoranza della geografia. Causa ne è lo studio troppo limitato e superficiale che nelle scuole si fa della geografia; questo ha portato che anche nelle più alte cariche dello Stato, e pure fra i rappresentanti della nazione, si è manifestata una scarsa conoscenza dell'Italia (non domando la conoscenza degli altri paesi, ma almeno quella dell'Italia).

Per esempio ci sono dei documenti ufficiali dove si rinvencono degli errori di geografia madornali: delle ferrovie che sono nella Carnia e che figurano di essere nelle Terre nuove redente. Io ho avuto delle interrogazioni di questo genere: quale è il fiume che passa fra Trento e Trieste (*si ride*), interrogazioni a cui io sono stato imbarazzato a rispondere; ma non basta: l'anno scorso ebbi a parlare abbastanza vivacemente a favore della Dalmazia sul trattato di Rapallo; ed allora un rappresentante della Nazione mi chiese di che paese fossi. Io risposi: di Capo d'Istria; e quegli mi disse allora: Si capisce, siete un dalmata (*si ride*).

Ma non basta ancora. Noi abbiamo un trattato di armistizio in cui si parla di un Monte Toblach e di un Monte Tarvis; ma per disgrazia essi non sono che due conche, due passi, e non sono stati mai dei monti; nessuno è capace di rinvenirli in nessuna carta.

Questo dimostra che anche nelle classi dirigenti esiste tale piaga; mentre l'analfabetismo si trova solo nei siti più lontani e nelle classi più umili, questa piaga va fino alle classi dirigenti, le quali avrebbero l'obbligo morale di conoscere almeno la propria casa.

Ora, tale deplorabile deficienza viene, secondo me, anche dalla forma dell'insegnamento. Io posso fare dei confronti. Io sono stato fre-

quentatore di quelle scuole delle terre ora redente di cui parlava il senatore Vitelli; nella mia fanciullezza sono stato al ginnasio di Capo d'Istria; là ho imparato la vera geografia d'Italia; nelle scuole italiane civili e militari poi ne ho imparata pochissima; a Capo d'Istria, un professore, che sapeva malamente adoperare l'italiano (era dell'alta Austria, di Linz) ci dipingeva le città italiane, ce le faceva venerare per la loro storia precedente e per i loro monumenti attuali. Insomma tale era la forma d'insegnamento della geografia. I nostri testi di geografia sono dizionari dei comuni per un lato e delle tavole di logaritmi per le longitudini, le latitudini e i chilometri quadrati di superficie ecc. Tutte belle cose che entrano nella testa dell'allievo, ma che dopo gli esami si cancellano completamente. Bisogna accompagnare questa geografia con tutto il resto di quella cultura che il professore deve avere e deve trasmettere all'alunno. Questo dovrebbe farsi; ma pare che simile concetto esuli completamente dalle nostre scuole; si adopera un programma che dà un bell'elenco di ciò che si deve sapere; si parla di Sumatra e di altre belle cose, ma se si domanda dove si trova la Capitanata, forse forse non lo sa neanche... (non vorrei dire una cosa grossa: lasciamo stare!)

Purtroppo mi sono trovato in commissioni che hanno dovuto trattare di questioni di circoscrizioni e di altro; ed ho trovato che assolutamente la geografia d'Italia non è conosciuta.

Una volta avevamo le scuole militari le quali studiavano meglio la geografia; senonchè è venuta una fisima anche là, disgraziatamente: ma una grossa fisima: quella di scimiottare la Germania; e così facendo abbiamo trasformato la geografia in geologia. Per cui sappiamo che l'Adriatico si è sprofondato, che l'Appennino è invece venuto su: uno sconvolgimento di cui madre natura non vuole sapere, perchè essa da buona massaia fa le cose con molta tranquillità. Basandosi su tali nuovi criteri, si è trovato che, mentre prima nell'esercito (e qui se ci fosse il collega Viganò lo potrebbe dire bene perchè è uno degli autori), avevamo delle memorie che descrivevano particolarmente tutti i nostri territori e anche i territori adiacenti e li descrivevano minutamente; questo lavoro fu so-

speso perchè quelli che si basavano sulla nuova gran teoria credevano fosse indegno abbassarsi allo studio analitico della parte topografica. Quelli che prima lo avevano fatto, credevano di essere passatisti rispetto a questi futuristi, e tutto si è arrestato. E anche nell'esercito ciò che prima filava abbastanza bene oggi non cammina più, e così l'Italia si precipita nell'ignoranza della geografia. D'altra parte io credo che fra sentimento nazionale e conoscenza della casa propria, ci sia un legame intimo e perciò ritengo che questa conoscenza debba essere con ogni mezzo provocata, e questo raccomanderei all'onorevole ministro, e raccomanderei anche la benevolenza verso una istituzione che è veramente benefica in Italia, quella del Touring Club, che è la sola che cerca di fare conoscere casa nostra; le pubblicazioni fatte da quella imponente associazione sono veramente benemerite della patria.

Voci. È vero.

ZUPELLI. Detto ciò non avrei altro da aggiungere se non pregare il ministro a occuparsi di questo argomento, che secondo me, è di una importanza nazionale, e dico che forse (vado un po' in là) forse quel trattato di Rapallo che fu così infelice, che non si può, tradurre in atto in nessun modo, che si cerca di raffazzonarlo in tutte le parti e voltarlo con quello di Santa Margherita ecc. e non si può concludere, ciò è forse dovuto ad ignoranza di geografia diffusa, (*bene*) perchè nel paese non si sapeva che cosa fosse la Dalmazia, si ignorava questa sorella derelitta completamente, e si confondeva con altre regioni, ed è forse dovuta all'ignoranza specifica di quelli che hanno segnato le intollerabili frontiere di Zara. Non ho altro da aggiungere.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Vorrei innanzi tutto pregare il collega Zupelli di sopprimere quel « forse », che ultimamente ha adoperato a proposito della delimitazione dei confini in Dalmazia, perchè non può esservi dubbio. Coloro che ammisero quei confini, ignoravano assolutamente quale fosse la posizione della città di Zara; e dico così, perchè tengo ad essere ad essi... benevolo.

In secondo luogo ammiro il collega Zupelli che ha resistito alla tentazione di riferire molti altri esempi di inescusabili errori geografici.

Altri però sono molto scusabili, anche quando sono consacrati in documenti ufficiali. *Animi causa*, perchè anche il Senato ha diritto di esilararsi, ne ricorderò uno solo. Nelle carte dello Stato maggiore, in quella della Romagna, se non erro, era indicato un monte Somega, che non esiste. Il buon topografo che aveva studiato quei luoghi, si era rivolto a un contadino chiedendogli il nome del monte, e il contadino in suo linguaggio aveva risposto: *So mega* (non lo so). (*Si ride*).

In terzo luogo vorrei aggiungere che gli inconvenienti adottati dal nostro egregio collega, sono bensì precisamente quali egli ha indicati; ma in gran parte dipendono dal come sono formati in Italia i professori di geografia, e dal fatto che la geografia nelle nostre scuole medie non ha una posizione autonoma in generale, salvo negli istituti tecnici. In molte scuole è unita con la storia, e naturalmente il professore che è quasi sempre uno storico, non un geografo, accenna di preferenza a quelle nozioni di geografia che abbiano relazione coi fatti storici di cui in quel dato momento egli si occupa.

Ma di queste due cause, la principale è quella che ho accennato prima, vale a dire al modo come sono formati i professori di geografia in Italia. La geografia è compresa nella Facoltà di lettere e filosofia, dove non sono molti degli insegnamenti necessari a formare un geografo, e quelli che vi sono non bastano neppure a formare un geografo di pura e semplice geografia antropica. Dunque, per non andare per le lunghe, quello che bisogna raccomandare all'onorevole ministro dell'istruzione è che alla sua volta egli raccomandi una cosa molto semplice, che io ho già raccomandato in più occasioni senza alcun risultato, e perciò credo che per essa debba intervenire in qualche modo il ministro.

Dovunque, o quasi dovunque, è una Facoltà di lettere vi è anche una Facoltà di scienze, e quasi sempre vi è inoltre una Facoltà legale. L'insegnamento della geografia si valga un po' degli insegnamenti delle altre Facoltà. Si metta su, di fatto, una Facoltà geografica, giacchè non si vuole la grande Facoltà filosofica a cui accennai in altra occasione. Si fondano insieme queste Facoltà, se non di diritto, almeno di fatto; perchè voi intendete bene che l'insegna-

mento, ad esempio, dell'economia politica e della statistica sono anche essi indispensabili per la geografia. A Firenze abbiamo parlato molte volte di questa questione e si sono proposte soluzioni più o meno soddisfacenti.

Ricordo che per un certo tempo funzionò una scuola di geografia, fondata specialmente per iniziativa dell'onor. Villari, ed in essa vi era Giovanni Marinelli, assistito da altri geografi, topografi, ecc. Non so con precisione cosa sia avvenuto di quest'embrione di scuola che ha dato però - a quanto mi diceva chi autorevolmente poteva dirlo, il collega Viganò - buonissimi risultati. Ritengo quindi che se il ministro dell'istruzione, il quale non avrà probabilmente voglia di riformare l'ordinamento delle Facoltà italiane, perchè questo non so se entri nelle direttive del suo partito, raccomanderà almeno con circolare ai presidi delle Facoltà la questione a cui ho accennato; a qualche cosa si potrà riuscire, specialmente con l'istituto delle lauree miste recentemente concesse. Non è detto che vi siano le mura della Cina fra una Facoltà e l'altra, e che il professore di geografia non possa essere autorizzato ad ottenere aiuto dai colleghi delle altre Facoltà. Così a poco a poco si formeranno professori di geografia degni di questo nome, e si vedrà in seguito se sarà possibile distinguere, con molte cautele, anche nelle scuole classiche la geografia dalla storia.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione.*
Le osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli alle quali si sono aggiunte quelle dell'onorevole Vitelli sono giustissime; e li ringrazio di aver richiamato l'attenzione del Senato su questo stato assai doloroso di cose, poichè è veramente strano che un paese come il nostro, il quale offre tanto fascino anche nello studio delle sue condizioni geografiche, debba poi essere ignorato dai nostri ragazzi e giovanetti. È un errore che dura da parecchi anni e noi adesso ne abbiamo, forse, constatato le conseguenze anche in rapporto a questioni di politica estera. Debbo però dire che in questi ultimi anni si è fatto qualche cosa per migliorare la condizione esistente ed io mi propongo da parte mia di fare ancora di più. Per esempio sto svolgendo opera perchè l'officina dello Stato mag-

giore per i rilievi di carattere militare possa intensificare il suo lavoro e fornire carte geografiche anche per le scuole elementari, perchè la cosa che fa più impressione si è che la massima parte delle scuole elementari nel mezzogiorno d'Italia non solo sono prive di suppellettile scolastica ma anche di carte geografiche dell'Italia. Per riparare a questo inconveniente credo che dobbiamo sollecitare le istituzioni esistenti e farle lavorare, ed io penso che il Ministero della guerra non mi opporrà ostacolo se io intendo di mettere le scuole elementari in condizione di funzionare meglio. Convengo che l'insegnamento della geografia debba intensificarsi nelle nostre scuole e specialmente nelle ultime classi elementari e nelle scuole secondarie di primo ordine. In queste scuole riconosco che si possa studiare la geografia statica mentre la geografia dinamica, la geografia scientifica, a cui alludeva l'onorevole Zupelli, strettamente legata allo sviluppo degli studi tedeschi sul riguardo, dovrà piuttosto studiarsi nelle scuole superiori.

Un'altra osservazione debbo fare. Io riconosco che le benemerienze del Touring-Club sono veramente grandi e penso, in qualità di ministro della pubblica istruzione, di fare qualche cosa, per dimostrare il mio compiacimento. La rivista mensile del Touring-Club « Le vie d'Italia » è molto ben fatta, ed io mi propongo di diffonderla nelle scuole primarie ed in quelle secondarie di primo grado.

Circa il modo come sono distribuiti i vari insegnamenti nelle Facoltà, il senatore Vitelli sa che questa è un'attribuzione che appartiene direttamente all'ordinamento delle stesse Facoltà. Io mi auguro che di fronte ai nuovi bisogni nazionali le Facoltà delle varie università incomincino a sentire il dovere di rompere le barriere che separano ciascuna Facoltà dalle altre e che, per alcuni insegnamenti, tra cui quello della geografia, si faccia in modo che possano essere frequentati da alunni di varie Facoltà. Da parte mia non tralascierò cure perchè questa lacuna, giustamente rilevata dall'onorevole senatore Zupelli, sia colmata.

Un'ultima osservazione debbo fare. Il senatore Vitelli, parlando della mia opera ha accennato (e forse le parole hanno tradito il suo pensiero) che io non potevo preoccuparmi di talune questioni, perchè esse non entrano nel

programma del mio partito. Ora io debbo dichiarare che qui non mi considero come ministro del mio partito, ma come ministro del mio paese ed in tale qualità mi sento superiore ad ogni partito. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo n. 50.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge. « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. Mi onoro di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 ».

Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e disistribuita.

Prego l'onorevole senatore Cagnetta di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CAGNETTA. A nome della Commissione del regolamento ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla proposta di legge: « Modificazione agli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cagnetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministro della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922 23.

51 Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali; compensi al personale subalterno e di segreteria per le eccezionali condizioni del servizio - Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli Istituti tecnici - Compensi ai capi di Istituto e retribuzioni supplementari agli in-

Da riportarsi . . .

107,701,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	107,701,000 »
	segnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba - Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali	406,500 »
52	Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza per gli uffici stessi, non che per gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale, limitatamente però ai servizi per la istruzione media	49,500 »
53	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie. (Spese d'ordine)	25,000 »
54	Regie ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, per i licei ginnasi di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma, per il ginnasio di Frosolone e per il ginnasio di Avezzano (art. 5 del decreto-legge 9 maggio 1915. n. 654) - Imposte sui fabbricati per il regio liceo « Genovesi » di Napoli . . .	466,435 »
55	Regie scuole tecniche « Michele Coppino » « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	79,040 »
56	Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardino d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari - Fitto del locale per la regia scuola normale di San Pietro al Natisone, pagamento dell'imposta sui fabbricati per la regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli e spese per il materiale scientifico e scolastico, di ufficio e di manutenzione dei locali della regia scuola normale di Avezzano	265,259 »
57	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,088.02
58	Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	3,710,568.66
	<i>Da Riportarsi</i> . . .	112,735,390.68

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	112,735,390.68
59	Sussidi per acquisto di materiale scolastico e spese per acquisto diretto del materiale stesso destinato ad istituti di istruzione media governativi - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	110,500 »
60	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali e convitti che siano aperti da enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti d'istruzione media non governativi, non che ad istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche . .	770,167 »
61	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, stabilite dalle leggi 12 luglio 1896, n. 293, 24 marzo 1907, n. 116, 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 871, od assegnate sui fondi provenienti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle provincie napoletane, a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, e disciplinate dal regolamento approvato con decreto 9 settembre 1915, n. 1790 - Borse di studio ai maestri della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, giusta l'art. 78 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi ad alunni ed alunne di scuole magistrali di cui all'art. 14 del menzionato regolamento 9 settembre 1915 (Spese fisse).	715,500 »
62	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali	8,800 »
		114,340,357.68
	Spese per l'educazione fisica.	
63	Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 nel decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e nel Regio decreto 13 maggio 1920, n. 843) (Spese fisse).	186,005 »
64	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini degli istituti stessi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	206,005 »

	<i>Riparto</i> . . .	206,005 »
65	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana.	59,000 »
		265,005 »

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Debbo fare alcune osservazioni circa i capitoli n. 63-64-65, i quali importano complessivamente una spesa di L. 265,005, per l'educazione fisica. Questa cifra di 265,005 si presenta o come enormemente inferiore al bisogno o come superiore al bisogno stesso, a seconda che si consideri la cosa. Perchè, se si tratta dell'ordinamento e dell'educazione fisica di tutta la Nazione (salvo gli stipendi agli insegnanti), qualunque opinione ciascuno di noi abbia su ciò che possa essere o non essere la cosiddetta Nazione armata, e su ciò che debba essere il nostro esercito, è certo che allora quella somma è troppo esigua e sproporzionata. Se invece si tratta soltanto delle spese per i tre Istituti di magistero per l'educazione fisica e pochi oneri in più, allora la somma stanziata può sembrare eccessiva. Che ben 206,005 lire si spendano per gli Istituti di Roma, Napoli, Torino, a procurare coloro che già si chiamavano semplicemente maestri di ginnastica e da qualche anno in qua son diventati professori di educazione fisica, lascia sole lire 59,000 per tutto il resto che riguarda ciò che è enumerato (vedano i colleghi sotto il n. 65).

Tra il resto, in quel n. 65, trovo perfino una somma non determinata, ma che rientra nei residui delle complessive 59,000 lire, per acquisto di fucili, e mi domando come mai, dal momento che possediamo parecchie centinaia di migliaia, anzi qualche milione, di fucili, e visto che non può trattarsi di armi di finissimo funzionamento, sia occorsa e sia per occorrere una spesa di tal sorta. Trattandosi di armi d'addestramento, tanto fa un tipo che un altro, e non v'è ragione per acquistarne, mentre ne abbiamo abbastanza da fornirne tutte le scuole

italiane. Accanto ai fucili veggio accennati gli attrezzi ginnastici. L'onorevole ministro, che nella sua qualità di medico è anche un cultore degli studi riferentisi alla educazione fisica, sa meglio di me che di attrezzi di ginnastica quasi quasi, non vorrei esagerare, ma dirò che meno ce n'è e meglio è.

Oggi si hanno intorno all'addestramento fisico idee diverse dalla ginnastica tradizionale nelle palestre. Non si esclude che in certi casi anche qualche attrezzo possa e debba servire, ma non tanto occorre avere palestre ed attrezzi, quanto incoraggiare e guidare il podismo, l'ascensione alpina, il canotaggio, il nuoto, insomma tutti gli esercizi che, mentre tendono a rafforzare e sveltire i muscoli, cooperano all'educazione della volontà. Si fa molto di più con l'animo forte in un corpo non forte, che con un corpo forte senza un animo forte.

Vorrei che l'onorevole ministro dell'istruzione studiasse le importanti riforme mettendosi meglio, e mantenendosi, in relazione coi ministri della guerra e della marina. Non è più una questione che si riferisca alla sola Minerva; si riferisce a tutti gli organi che soprintendono alle forze della difesa nazionale.

Sono sicuro che questo concetto, se il Senato accetterà le mie conclusioni, l'onorevole ministro vorrà rappresentarlo ai suoi onorevoli colleghi, in modo che la somma di questi capitoli sia d'ora in poi maggiore, molto maggiore, se il ministro dell'istruzione dovrà ancora provvedere; oppure molto minore, se il ministro non dovrà più accuparsene. (*Approvazioni*).

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Mazzoni che già

da parecchio tempo, d'accordo con il ministro della guerra, noi stiamo lavorando per trasformare completamente l'uso della nostra educazione fisica. C'è un progetto di educazione premilitare che comprende in sé la educazione fisica. In questo io procedo pienamente d'accordo col ministro della guerra. Aggiungo che condivido pienamente le critiche che ha fatto il Mazzoni al nostro presente ordinamento. Il fatto, per esempio, di nostri maestri di ginnastica che si sono soltanto preoccupati di imporre un severo esame di ginnastica, in modo che questa ginnastica, che era una gioia per i nostri bambini, è divenuta una preoccupazione e quasi un tormento, è certo cosa che non ci può lasciare indifferenti.

Purtroppo siamo tutti un pò colpevoli di avere così burocratizzato la ginnastica. È tempo dopo l'errore commesso, errore che ormai è riconosciuto da tutti, che noi mutiamo abito; ed io mi propongo, d'accordo col ministro della guerra, di poter contribuire al completo rinnovamento dei nostri studi di ginnastica.

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Sento il bisogno di aggiungere alle osservazioni date dall'onorevole ministro pochi schiarimenti all'onorevole Mazzoni.

Nella cifra di 265,000 lire non sono comprese le spese per tutti gl'insegnanti di ginnastica, perchè l'art. 63 e l'art. 64 riguardano specificamente i soli istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Napoli, Torino. Quindi il personale di ruolo, che è retribuito sopra questi due articoli, non è punto tutto quanto il personale adibito in Italia alla educazione fisica. In questo caso l'onorevole Mazzoni avrebbe ragione: e se noi ci proponessimo spendere per tutti gl'insegnanti di educazione fisica soltanto 265,000 lire; sarebbe poco, molto poco. Ma egli è che per la nuova struttura data al bilancio da quello 1920-21, la spesa per gli insegnanti di ruolo è riunita con quella degl'insegnanti di scuole medie.

Così pure credo che i fucili di cui all'articolo 65 (e d'altra parte non sono essi soltanto

che danno luogo alla spesa di 59,000 lire) rappresentino dei premi, che si danno nelle gare. Ma in quella cifra ne sono conglobate altre di una utilità evidente, cosicchè a me sembra che lo stanziamento sia giusto, e quindi nè troppo nè poco.

Io ho voluto chiarire questo punto perchè non resti l'impressione, la quale sarebbe certo poco piacevole, ed in ogni caso non vera che in Italia tutta quanta la spesa per l'educazione, — per lo sviluppo della quale, anche nella sua relazione la Commissione di finanze ha fatto voti, abbia il massimo incremento — trovi poi appena lo stanziamento limitato di lire 265,000 sul quale ha portate le sue osservazioni l'onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Una sola parola; perchè di dirne molte non mette il conto, ormai che il ministro ha dichiarato di essere nello stesso ordine di idee. L'onorevole Mango cortesemente mi ha richiamato a osservare che gl'insegnanti delle scuole medie non sono compresi in questo capitolo. Mi pare d'averlo detto. In ogni caso, vegga l'onorevole collega che il mio ragionamento non poteva riferirsi alla spesa per gl'insegnanti delle scuole medie, ma a quelli degli istituti di magistero per l'istruzione fisica in Roma, Napoli e Torino, leggendosi nel capitolo 63, e poi nel capitolo 64 « Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino ». Non era quindi possibile da parte mia l'equivoco.

Quanto all'acquisto di fucili, voglia l'amico onorevole Mango riscontrare che egli ha letto soltanto: « acquisto di fucili »; e non il seguito « attrezzi di ginnastica ». Non m'induco a credere che si regalino nelle gare di ginnastica anche degli attrezzi. Quindi l'acquisto di fucili vuol dire acquisto di fucili considerati utili per l'addestramento fisico e premilitare nelle scuole medie o altrove.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il cap. 65.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Spese per gl'istituti di educazione, i collegi
e gl'istituti dei sordo-muti.

66	Convitti nazionali, Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Corso di complemento per le allieve istitutrici presso il Collegio « Regina Margherita » ed altri corsi complementari integrativi, di natura professionale, da aggiungersi alle scuole medie frequentate dalle convittrici del Collegio stesso - Personale di ruolo (Spese fisse).	3,447,180 »
67	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia	724,866.41
68	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861. Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	3,500,000 »

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Richiamo l'attenzione del Senato su questi tre capitoli 66, 67 e 68 che nel complesso rappresentano la cifra di circa otto milioni. Non ho l'idea di proporre alcuno aumento di spesa, ma soltanto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sulla possibilità di una trasformazione dei convitti nazionali in collegi militari. Bisogna tener presente gli ottimi risultati raggiunti nei collegi militari di Napoli e di Roma abbinando una educazione morale fatta di ordine e di disciplina ad un sereno e severo ambiente di studi.

Questa questione è gravissima e molto importante ove si consideri che questi collegi potrebbero largamente fornire anche ottimi ufficiali di complemento per l'esercito.

Se si potesse riuscire gradualmente a questa trasformazione che interessa i due Ministeri

della istruzione e della guerra credo che si renderebbe un servizio di grande importanza alla cultura e alla educazione militare della gioventù.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già annunziato alla Camera un progetto di riforma dei nostri convitti nazionali, perchè è veramente doloroso che noi spendiamo quasi 16 milioni all'anno per integrare i bilanci di questi convitti nazionali, che, se bene amministrati, dovrebbero anzi essere attivi. Dinanzi a questa condizione di cose è mio proposito di riformare gli ordinamenti di questi convitti, e dichiaro, alla prossima ripresa dei lavori parlamentari, di presentare un progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 68. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

69	Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366 - Posti gratuiti straordinari nei Convitti nazionali e nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	300,000 »
70	Educatori femminili - Personale di ruolo (Spese fisse)	978,400 »
71	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegno al Reale Educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei reali educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex convento di S. Teresa,	
	<i>Da riportarsi</i>	8,950,446.41

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	8,950,446.41
	occupati dall'educatorio « Regina Margherita ». Sussidio annuo fisso al Comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel regio conservatorio di S. Maria del Giglio	951,500 »
72	Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione fem- minile	200,000 »
73	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a van- taggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti.	126,533 »
74	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	30,500 »
75	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo (Spese fisse)	316,595 »
76	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli istituti gover- nativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi	320,848.07
77	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	13,200 »
		10,909,622.48
	Spese per l'istruzione superiore.	
78	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabili- menti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	27,057,355 »
79	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Fi- renze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle di-posizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Fi- renze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2 ^a , e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929	960,895 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,018,250 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,018,250 »
80	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	10,000,000 »
81	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, e con il provento delle tasse scolastiche della Scuola di agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese di materiale, personale e viaggio necessario per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della Scuola stessa non a loro carico, da sostenersi con le rendite del Podere di Arcoveggio (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,088,300 »
82	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese per compensi al personale delle segreterie universitarie di quegli Atenei ove sia stato minore il provento delle contribuzioni di segreteria e da sostenersi con i due decimi del provento totale delle contribuzioni stesse (Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1962)	<i>per memoria</i>
83	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	1,139,014.53
84	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Borse ad alunni della Scuola italiana di archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	336,161.86
85	Corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali - Spese sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvedeva con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	97,300 »
	<i>Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.</i>	
86	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti (Spese fisse)	376,415 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	41,055,441.39

	<i>Riporto</i>	41,055,441.39
87	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini degli Istituti stessi	4,000 »
88	Istituti di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (art. 1 del decreto luogotenenziale 17 agosto 1916, n. 1055).	44,700 »
		41,104,141.39
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
89	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. - Personale di ruolo - Assegni agli apprendisti distributori - Spese attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche (Spese fisse)	2,601,580 »
90	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative	1,383,900 »
91	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente del Legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	17,045 »
92	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ed assegni - (Spese fisse)	165,320 »
93	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	711,000 »
		4,878,845 »

Spese per le antichità e le belle arti.

Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.

94	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)	3,930,170 »
95	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) (Spesa d'ordine)	38,000 »
96	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	868,430 »
97	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche.	69,900 »
98	Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica	200,000 »
99	Assegni fissi al R. Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino ed a comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali	39,474.60
100	Contributo alla R. Accademia di S. Cecilia in Roma per i concerti popolari dell'« Augusteo » - Contributo al liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate ed altre relative - Aiuti ad istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Premi di incoraggiamento ad artisti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	255,000 »
101	Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	10,000 »

Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.

102	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,675,780 »
103	Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai Musei archeologici, alle gallerie, ai Musei medioevali e moderni ed agli	
	<i>Da riportarsi</i>	11,086,754.60

		Riporto	11,086,754.60
	oggetti d'arte e delle Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte.		28,200 »
104	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione,		552,225 »
105	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative		177,000 »

FILOMUSI GUELF. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Onorevoli colleghi, questa è la quarta volta che prendo la parola nella discussione del bilancio dell'istruzione, e specialmente per due punti fondamentali. Uno che riguarda la necessità del completamento del catalogo dei monumenti, l'altro che riguarda la conservazione di una chiesa, la quale si trova nel mio paese, la Madonna delle Grazie.

Quando era ministro l'on. Credaro, mi permisi proporre che si facesse un lavoro completo dei restauri, e feci anche una descrizione dei lavori più urgenti. (Seduta del 24 giugno 1911 e del 13 giugno 1912).

Ieri con uno splendido discorso il relatore richiamò l'attenzione del Senato sull'opera dei maestri, ed il ministro on. Anile aggiunse queste testuali parole: *i quali (i maestri) sanno che il ministro e il paese saranno con loro se la scuola sarà più amata in sè stessa per i supremi valori spirituali che in essa si agitano.*

A proposito dell'insegnamento universitario e della scuola classica io ebbi l'onore nel 1911 di pronunciare un discorso, affermando essere necessario per la giurisprudenza un fondamento filosofico ed un fondamento giuridico positivo; ciò mi proposi di fare nei limiti delle mie forze nel mio lungo insegnamento e della filosofia del diritto e del diritto civile. La scuola ha un intento non soltanto istruttivo, ma educativo.

Si è affermato con ragione che un mezzo per attirare la gioventù alla conoscenza del vero è quello di manifestarlo nella forma del bello.

Secondo l'insegnamento di Platone *bello e buono* si convertono.

E specialmente per diritto ho insistito sulla necessità del greco: anzi nel mio insegnamento la prima domanda che facevo agli studenti era era se sapevano il greco. Se non lo sapevano, gli dicevo andate ad impararlo.

Ora passo a ciò che riguarda la conservazione della chiesa del mio paese, S. Maria delle Grazie.

Recentemente in un giornale abruzzese (la « Idea Abruzzese », Castellamare-Adriatico, Pescara 25 marzo 1922), è apparso un interessante articolo dovuto al prof. F. C. Savini, col titolo: « Salviamo i nostri monumenti ». Ivi è riferito che l'Associazione fra i cultori di architettura sin dall'8 settembre 1921 richiamò l'attenzione del presidente del Consiglio sullo stato miserando in cui si trovano tanti edifici monumentali, e sui provvedimenti più urgenti per impedire la crescente decadenza. Gli artisti fecero voto caldissimo, perchè una piccola parte dei fondi stabiliti dal Ministero per combattere la disoccupazione fossero impiegati nella conservazione di un patrimonio artistico, che il mondo civile ci invidia e che tende a scomparire. Si ebbero assicurazioni che lasciarono le più vive speranze; poichè già altra volta nel periodo di armistizio il Ministero aveva agito in questo senso, cioè assegnato parte del fondo speciale per la disoccupazione. E dopo aver ricordati i vari edifizii che sono in rovina nell'Abruzzo ricorda specialmente la chiesa di S. Maria delle Grazie, e si dice che « l'acqua ha distrutto ogni cosa ».

Su Santa Maria delle Grazie nella mia Tocco ho scritto una Monografia, che fu pubblicata nella « Rassegna d'Arte degli Abruzzi e del Molise » (1913).

Ivi ho riprodotto il portale ed un rosone della chiesa. Ora il rosone è in parte danneggiato, ma quasi integro è il portale di stile cinquecentesco. Al disopra del portale vi è la data MLCIII, ma ciò non toglie che il portale abbia carattere cinquecentesco, come ho notato.

Il 13 giugno 1912 l'onorevole Credaro allora ministro della pubblica istruzione disse: « L'anima della filosofia sta principalmente in questa unità dei tre ideali, del bello, del vero, del buono ». Ed anche più innanzi il Credaro disse: « L'arte educi le moltitudini lavoratrici all'amore e al culto dell'arte, e ne susciti un sentimento estetico e ne segni il gusto ».

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Tocco Casauria è decisamente in rovina. Caduto il tetto, danneggiata in tutti i dipinti. Ora bisogna innanzi tutto pensare a rifare il tetto, e, se occorre, fare qualche opera di rafforzamento dei muri maestri. Al resto si penserà in seguito.

Nella Chiesa della Madonna delle Grazie di Tocco Casauria vi era un dipinto che rappresenta una Madonna ed ai due lati gruppi di uomini e di donne in ginocchio. Negli sportelli è l'effigie di San Bernardino da Siena e di San Sebastiano. Il dipinto si attribuisce alla fine del quattrocento o al principio del cinquecento. Questo dipinto ora si conserva, se non erro, dal Municipio.

Ora nella rovina della chiesa, rimane come memoria storica la mia monografia che ho citata.

Io mi affido all'onorevole ministro Anile, acciò si compiaccia di venire in soccorso della mia amata chiesa, che è amata dal popolo, e che nelle feste va a pregare la Madonna.

Egli, appartenendo al Partito popolare, sente il sentimento cattolico, e con coraggio lo professa pubblicamente.

Il ministro ha detto che la scuola deve essere anche educatrice. E si educi il popolo al buono e al giusto, prospettando le opere d'arte che realizzano il bello. E lo educi con presentare le opere d'arte nelle varie forme: pittura, scultura, architettura.

Nel mio discorso del 12 giugno 1912 ricordava che a Roma esiste un'Associazione per la

cultura artistica nazionale, che è presieduta dall'illustre prof. Adolfo Venturi e della quale mi onoro di far parte. La nostra associazione ha un'azione centrale per la tutela dei monumenti in tutta Italia e un'azione regionale.

Nel 1912 ebbi l'onore di costituire in Chieti una sezione di questa associazione, della quale fui eletto presidente. E proponemmo che questa sezione organizzasse conferenze che illustrassero i monumenti abruzzesi.

Platone nel dialogo *L'Eutifrone* definisce il *santo* e il *non santo* (VI) e dice che è santo quello che è caro agli Dei, non santo quello che è discaro agli Dei. E correggendo l'idea politeista di Socrate, anche secondo il concetto di Platone, può dirsi che santo è quello che è caro a Dio, non santo quello che è discaro a Dio.

Ed ora anche una parola sugli ispettori onorari. Questi, e se ne trovano parecchi tra archeologi, laici e sacerdoti, possono cooperare alla conservazione dei monumenti.

E dovrebbero essere tre, uno per la provincia di Chieti, un'altro per quella di Aquila e un terzo per quello di Teramo.

In queste provincie vi è analogia nel temperamento artistico, che si specchia nei monumenti, ma vi è anche qualche differenza.

Ed ho finito.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io posso assicurare il senatore Filomusi Guelfi che il mio collega Calò d'accordo con me ha preparato un progetto di nuovi lavori, che importerà nove milioni, per riparazioni alla massima parte dei monumenti che minacciano rovina. Il ministro del tesoro ha annuito. Ora questa notizia così confortante è la migliore risposta che possa dare al senatore Filomusi Guelfi; quindi non solo saranno completati i cataloghi, ma anche sarà provveduto alla piccola chiesa della quale egli si interessa ed agli altri monumenti pericolanti dell'Abruzzo.

Circa il richiamo che mi ha fatto per la cultura umanistica sa come senta con lui il valore di questa cultura; e nella riforma che preparo della scuola normale v'è l'insegnamento del latino obbligatorio per i maestri elementari, la cui cultura sarà in tal modo di molto elevata.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni si intende approvato il capitolo 105.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

106	Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	452,270 »
107	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia .	131,000 »
108	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	710,845.32
109	Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	1,029,050 »
110	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Gropello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	9,020 »
111	Spesa per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della corona retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione (Regi decreti 3 ottobre 1919, n. 1792, e 31 dicembre 1919, n. 2578, e decreto presidenziale 30 aprile 1920)	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,876,364.92

	<i>Riporto</i>	14,876,364.92
112	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo (Spese fisse)	112,055 »
113	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	55,063 »
114	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali o stranieri (art. 3 della convenzione approvata con decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812)	154,895 »
115	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,518,700 »
116	Acquisto di cose di arte e di antichità (articolo 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
117	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	250,000 »
118	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite medico-fiscali agli operai e assegni in casi di malattia	1,500,000 »
119	Somma corrispondente al provento delle tasse pagate per l'esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte da restituire agli aventi diritto dopo la reimportazione e da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità, qualora la reimportazione non venga domandata nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, nn. 364, 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)	<i>per memoria</i>
		18,467,077.92

Spese diverse.

120	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della Reale Commissione geodetica italiana	26,000 »
121	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra . . .	12,000 »
122	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 dalla legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 »
		54,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

123	Assegni di disponibilità (Spese fisse).	11,000 »
124	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 ed 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
125	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
126	Indennizzi agli avventizi licenziati, a' sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
127	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). . .	63,000 »
128	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	6,500 »
129	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero. . . .	190,000 »
130	Retribuzioni al personale avventizio	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	370,500 »

	<i>Riporto</i>	370,500 »
131	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 (Spese fisse)	45,000,000 »
132	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737)	1,864,000 »
		47,234,500 »
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
133	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 »
134	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa.	288,000 »
135	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa.	70,000 »
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654 ed i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	4,630,534 »
137	Sussidi ai comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 agosto 1917, n. 697.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,953,534 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,953,534 »
138	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737		180,500,000 »
139	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846		196,000 »
140	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza		25,000 »
			186,674,534 »
	Spese per l'istruzione media.		
141	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle regie scuole normali - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501 e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e secondo i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697		1,018,200 »
142	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487		117,471.36
			1,135,671.36
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.		
143	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901		10,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	10,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	10,000 »
144	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti Nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti Nazionali di Roma e Torino.	98,000 »
		108,000 »
	Spese per l'istruzione superiore.	
145	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della R. Università di Torino in Pino Torinese - Quattordicesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
146	Spese per l'inizio e la prosecuzione di lavori di sistemazione edilizia delle regie Università di Padova, Napoli, Palermo e Catania e della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma (4 ^a delle dieci rate autorizzate con R. decreto 30 maggio 1920, n. 909	3,000,000 »
147	Spese in dipendenza dei lavori di assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, giusta la convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 2 della legge 6 gennaio 1921, n. 28).	550,000 »
148	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (nona delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
149	Somma da corrispondersi al Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, alla Regia Scuola navale di Genova ed al Regio Politecnico di Torino per assegnare al personale di ruolo degli Istituti medesimi la indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.	253,600 »
150	Contributo dello Stato per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore di Milano (terza delle cinque rate stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 499)	1,100,000 »
151	Università di Parma - Spese per provvedere alla esecuzione delle opere relative all'assetto edilizio (decreto luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81, e decreto Reale 20 novembre 1919, n. 2594) (Spesa ripartita - 4 ^a rata)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,272,183.33

	<i>Riporto</i> . . .	5,272,183.33
152	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	10,500 »
		5,282,683.33
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
153	Sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297) (art. 4, lett. o) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
154	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
155	Acquisto di nuove opere ad incremento delle biblioteche <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, Palatina di Parma, Mediceo-Laurenziana di Firenze e Marciana di Venezia, al quale doveva provvedersi rispettivamente col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nel numero di più esemplari nelle biblioteche di Roma, Parma e Venezia, non che per quest'ultima, con gli altri proventi di cui alla legge 30 aprile 1916, n. 728, e con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348, 9 luglio 1905, n. 388, 24 dicembre 1903, n. 490, 30 aprile 1916, n. 728, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
156	Residua parte del prezzo di acquisto della biblioteca Chigiana, dei quadri, delle scultura, degli arazzi, delle tappezzerie, dei mobili, degli infissi e degli altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi secondo gli elenchi allegati alla convenzione dell' 11 aprile 1918, approvato con decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733 (ultima delle cinque quote annue approvate con l'art. 2 del decreto stesso)	60,000 »
157	Diarie spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso	25,000 »
		85,000 »

Spese per la antichità e le belle arti.

158	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	58,500 »
159	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	6,600 »
160	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	700,000 »
		<hr/> 765,100 »

Spese diverse.

161	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano (art. 9 della legge 22 giugno 1913, n. 759 - Spesa ripartita - ultima delle dieci annualità)	20,000 »
162	Concorso dello Stato nella preparazione e pubblicazione di una edizione critica delle opere di Dante, iniziata dalla Società Dantesca italiana in occasione del sesto centenario della morte del poeta (ultima delle dieci annualità stabilite dalla legge 19 luglio 1914, n. 729)	18,000 »
163	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - quarta delle dieci annualità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 »
164	Spesa inerente alle ricerche sperimentali, da eseguirsi presso gli Istituti superiori di fisica, chimica e loro applicazioni tecniche col concorso degli Enti locali (art. 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 2068)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 58,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

165	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,425 23
	<i>Da riportarsi</i>	28,425.23

	<i>Riporto</i>	28,425.23
166	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Ventesima delle quaranta annualità)	97,817.67
167	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) Ventunesima delle ventiquattro annualità	120,000 »
168	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Sedicesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755. .	300,000 »
169	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920 approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Terza delle trentacinque annualità)	86,497.06
		632,739.96
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
170	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità (Art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	495,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
171	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,410,425.71
172	Spesa da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206)	47,661,656.90
		50,072,082.61

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	7,485,920 »
Debito vitalizio	7,680,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare.	403,614,530 »
Spese per l'istruzione media.	114,340,357,68
Spese per l'educazione fisica	265,005 »
Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti	10,909,622.48
Spese per l'istruzione superiore	41,104,141,39
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari	4,878,845 »
Spese per le antichità e le belle arti	18,467,077.92
Spese diverse	54,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 608,799,499.47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.	47,234,500 »
Spese per l'istruzione elementare e popolare	186,674,534 »
Spese per l'istruzione media	1,135,671.36
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo- muti	108,000 »
Spese per l'istruzione superiore	5,282,683.33
Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e lette- rari	85,000 »
Spese per le antichità e le belle arti	765,100 »
Spese diverse	58,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria	 241,343,488.69

CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.	632,739.96
Versamenti a costituzione di fondi speciali	495,500 »
 Totale della categoria terza	 1,128,239.96

Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	242,471,728.65
--	----------------

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	851,271,228.12
--	----------------

<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	50,072,082.61
---	---------------

Riassunto per categorie.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	850,142,988.16
Categoria III. — Movimento di capitali.	1,128,239.96
	851,271,228.12
Categoria IV. — Partite di giro	50,072,082.61
	901,343,310.73
Totale generale	

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico col quale si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riforma del monte pensione per gli insegnanti elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari » (N. 459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato

e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 459).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Sassari il 27 marzo 1922 tra il prefetto della provincia in rappresentanza del Governo, il rettore della Università, il comune e la provincia di Sassari per la sistemazione edilizia di quelle cliniche universitarie.

(Approvato).

Art. 2.

In un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per la esecuzione della convenzione suddetta, la somma di lire 5,975,000, la quale verrà iscritta per lire 1,975,000 nell'esercizio 1921-22 e per lire 2,000,000 in ciascuno degli esercizi 1922-23 e 1923-24.

(Approvato).

Art. 3.

La somma complessiva di lire 350,000 che dal comune e dalla provincia di Sassari sarà versata, in adempimento della convenzione di cui sopra, verrà imputata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e verrà successivamente iscritta in un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1922-23.

(Approvato).

ALLEGATO.

Convenzione per l'assetto edilizio delle Cliniche della Regia Università di Sassari.

L'anno millenovecento ventidue, il giorno 27 del mese di marzo, nell'Ufficio della Regia Prefettura, dinanzi a me dott. Egidio Spano, consigliere aggiunto delegato a ricevere i contratti nell'interesse della pubblica amministrazione, ed alla presenza dei signori Dasara Antonio e Cocco Salvatore, uscieri di Prefettura testimoni noti, idonei e richiesti, sono comparsi:

Comm. dott. Giulio Nencetti, prefetto di Sassari, in rappresentanza dell'Amministrazione governativa;

Prof. Amerigo Filia, rettore dell'Università di Sassari in rappresentanza dell'Amministrazione universitaria;

Comm. prof. Flaminio Mancaleoni, sindaco del comune di Sassari;

Comm. dott. Giuseppe Doro, vice-prefetto, presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Sassari, i quali dichiarano di convenire quanto appresso:

Si premette che con precedente convenzione del 7 agosto 1920, lo Stato, il comune e la provincia di Sassari stabilirono di provvedere alla costruzione di un fabbricato da destinarsi a sede delle cliniche medica, delle malattie nervose e mentali, pediatrica e chirurgica della Regia Università di Sassari, nell'intento di assicurare a tali Istituti un assetto edilizio meglio rispondente alle loro esigenze didattiche e scientifiche.

Che la spesa allora prevista per i lavori in lire 700,000 veniva ripartita in ragione di lire

550,000 a carico dello Stato e di lire 150,000 a carico della provincia di Sassari (come dalle deliberazioni 7 maggio 1919 della Deputazione provinciale, approvata il 19 giugno successivo, 8 luglio 1919 approvata il 26 dello stesso mese e 31 agosto 1919 approvata con Regio decreto 20 giugno 1920) rimanendo a carico del comune la cessione gratuita dell'area fabbricabile di metri quadrati 9585 del valore di lire 200,000 circoscritta dalla via Giuseppe Mazzini, via Ospedale Civile e Corso Margherita di Savoia come dalla deliberazione 19 maggio 1919 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 giugno dello stesso anno;

Che gli Enti anzidetti hanno ritenuto conveniente di considerare anziché il piano riguardante la costruzione delle quattro cliniche succitate, un progetto completo di sistemazione definitiva di tutte le Cliniche della Regia Università di Sassari, nell'intento di evitare una soluzione parziale del problema edilizio degli insegnamenti clinici, la quale lascerebbe alcuni istituti nelle condizioni attuali che non rispondono alle moderne esigenze della scienza.

Che in seguito allo studio del progetto di sistemazione edilizia comprendente le sette cliniche dell'Ateneo di Sassari e cioè le quattro suindicate ed in più le cliniche ostetrica, dermosifilopatica ed oculistica nonchè i servizi generali per il loro funzionamento è stata accertata una spesa complessiva per i lavori di costruzione dei fabbricati di lire 6,325,000 tenuto conto anche delle gravi alterazioni verificatesi nel mercato della mano d'opera e della industria edilizia.

Tutto ciò premesso:

Le parti contraenti convengono:

1° Alla spesa complessiva di lire 6,325,000 concorrono lo Stato per la somma di lire 5,975,000, la provincia di Sassari per la somma di lire 250,000 (ivi comprese le lire 150,000 di cui alla precedente convenzione che s'intende sostituita in ogni sua parte dalla presente) ed il comune di Sassari per la somma di lire 100,000, oltre alla cessione gratuita dell'area fabbricabile di mq. 9585 del valore di lire 200,000 circoscritta dalle seguenti strade: via Giuseppe Mazzini, via Ospedale Civile e corso Margherita di Savoia, cessione che è già compresa nella prece-

dente convenzione e giusta le nuove deliberazioni del Consiglio provinciale di Sassari, addì 22 gennaio 1921, approvata con decreto Reale 24 novembre 1921 e del Consiglio comunale di Sassari, addì 10 marzo 1921, confermata in seconda lettura il 15 giugno 1921, entrambe approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 29 agosto 1921;

2° La somma di lire 5,975,000 costituente il contributo dello Stato sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione nei tre esercizi finanziari 1921-922, 1922-923 e 1923-924 e quella di lire 350,000, rappresentata dai contributi del comune e della provincia di Sassari, sarà versata dagli Enti stessi nelle casse dello Stato nei termini stabiliti dalle rispettive deliberazioni della provincia e del comune e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione nell'esercizio 1922-923;

3° I fabbricati che saranno costruiti saranno di proprietà dello Stato rimanendo destinati esclusivamente a sede delle cliniche universitarie di Sassari;

4° Le opere di costruzione di detti fabbricati saranno fatte a cura dello Stato in base a progetti che l'Università di Sassari potrà far seguire da tecnici di sua fiducia;

5° La presente convenzione è subito impegnativa per la provincia ed il comune di Sassari, mentre nei riguardi dello Stato la sua validità è subordinata all'approvazione nei modi di legge;

6° La presente convenzione viene redatta in carta libera e va esente da qualsiasi spesa di registrazione, ecc., essendo fatta nell'esclusivo interesse dello Stato.

Letto confermato e sottoscritto.

Il prefetto, Giulio Nencetti - Il presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia, Giuseppe Doro - Il sindaco di Sassari, Flaminio Mancaleoni - Il rettore della R. Università, Amerigo Filia - testi, Dasara Antonio e Cocco Salvatore - Il Consigliere aggiunto, delegato ai contratti, Spano.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

- « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo;
- « Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

« Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico ».

Interrogo l'onorevole ministro del lavoro per sapere se accetta che la discussione avvenga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Devo rivolgere al Senato viva e rispettosa preghiera per un rinvio *sine die* della discussione sulla conversione in legge di questi due decreti che si riferiscono a provvedimenti per le navi asilo ed al passaggio dell'Opera nazionale di patronato sotto la vigilanza del ministero del lavoro.

D'altronde la Commissione del Senato, su relazione dell'onorevole senatore Presbitero, è venuta nella conclusione di negare il chiesto passaggio ed insiste perchè l'Opera nazionale di patronato, e conseguentemente le navi asilo, tornino in dipendenza del ministero della marina.

La questione che così si solleva è grave e delicata e non può essere risolta senza prima avere profondamente ed obiettivamente esaminati tutti gli elementi che costituiscono l'essenza di questa istituzione di assistenza sociale. Col collega della marina onorevole De Vito abbiamo studiato l'argomento e siamo venuti nel concorde divisamento di chiedere al Senato di sospendere *sine die* la approvazione di questo decreto per dar modo a me ed al collega della marina di studiare il riordinamento delle navi asilo, coordinando ed armonizzando le diverse disposizioni che ad esse si riferiscono e concluderle con un progetto di legge che ne fissi le basi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista educativo.

La legge del 21 giugno 1914 stabilì che, riconosciuto in ente morale l'Opera nazionale di patronato per le navi asilo con sede in Roma presso il ministero della marina, le si assoggettassero, oltre le navi asilo *Caracciolo* e *Scilla* (già esistenti in virtù della legge 13 luglio 1911) anche tutte quelle altre navi asilo che si sarebbero costituite in avvenire con lo scopo di provvedere al ricovero, all'assistenza ed alla istituzione professionale marittima degli orfani dei marinai e pescatori ed in genere dei fanciulli moralmente e materialmente abbandonati.

Opera questa, come si vede, essenzialmente, squisitamente filantropica di assistenza e di previdenza sociale, di preparazione e di sviluppo di quelle forze del lavoro cui è specificatamente preposto il ministero che ho l'onore di presiedere.

Intanto l'articolo 4 della stessa legge 21 giugno 1914 disponeva che l'Opera nazionale del patronato e le navi asilo fossero sotto la diretta vigilanza del ministro della marina, e questa vigilanza fu esercitata dal ministero della marina fino a tutto il 1920; quando fu istituito il ministero per il lavoro e la previdenza sociale e parve ovvio trasferirle sotto la vigilanza del ministro del lavoro, dato il loro carattere e la loro finalità.

È opportuno ricordare che nel periodo di vigilanza della marina, molte discussioni e critiche si fecero al fatto che queste navi asilo, destinate ad un'azione filantropica e di educazione civile, fossero in dipendenza di un dicastero preminentemente militare e quindi poco adatto a creare dei marinai liberi e dei pescatori.

Sopra tutto si disse che ciò non avrebbe incoraggiato gli aiuti della pubblica beneficenza ed i concorsi degli istituti di assistenza sociale.

Fu questa la ragione per cui con decreto del 3 settembre 1920 ne fu deciso e disciplinato il passaggio dalla marina al ministero del lavoro.

E la Camera dei deputati ha consentito in questi concetti quando, senza contrasti, approvò nella seduta del 22 marzo u. s. la conversione in legge dei decreti ora in discussione.

Così se il Senato, seguendo la sua Commissione, respingerà l'approvazione della conversione del decreto 3 settembre 1920, noi ci tro-

veremo in stato di contraddizione tra le due Camere e dovremo rifare il cammino di nuovo.

In tale stato di cose non parmi quindi opportuno e pratico indugiarsi qui, oggi, in una disputa se meglio alla Marina o al Lavoro convenga la vigilanza sull'Opera di patronato e sulle navi asilo.

Io ed il collega De Vito siamo in perfetto accordo di fare quello che meglio conviene per assicurare la vita e lo sviluppo di così importante Istituto.

Perciò non sono venuto oggi per insistere che il Senato ne lasci al mio Ministero il governo; ma a chiedere che non si pregiudichi la questione, fino a che noi non ci saremo posti in grado di poter tornare dinanzi a Voi per presentare una legge organica, rispondente ai fini dell'Opera, capace di garantire a queste Navi asilo una solidità di bilanci, una chiarezza di indirizzi ed una capacità di ulteriori svolgimenti.

Le critiche che si sono fatte in questi due anni all'Opera mi sono note e me ne faccio carico.

Però bisogna colmare molte lacune e togliere molte incertezze, derivanti dalla incompletezza dei decreti, come ad esempio quello del 1917 che facoltizza, non obbliga il Ministero della marina ad apprestare all'Opera di Patronato i necessari sostegni finanziari.

Tutto questo va regolato, coordinato, definito con un apposito disegno di legge. Vogliamo che le navi asilo fioriscano? Ed allora che il Senato voglia non rifiutarci il rinvio *sine die* che d'accordo con il ministro della marina oso chiedergli ora.

Spero che non farà opposizioni alla mia domanda; così come io l'ho posta e l'ho motivata non può trovare contrarietà.

Ripeto: un passaggio voluto oggi dalla Marina al lavoro, potrebbe, in breve volgere di tempo, essere revocato per decidere che debba tornarsi al Lavoro, il che non sarebbe nè serio, nè utile. Luigi Luzzatti, il maestro e l'apostolo di ogni previdenza sociale (egli che, primo anche qui, strappò, con mano prontamente pietosa, dal Regio naviglio, una nave e ne fece l'asilo degli orfani dei nostri antichi operosi pescatori dell'Adriatico) Luigi Luzzatti mi diceva testè che egli non è favorevole in massima

a questi passaggi, che in ogni modo vanno fatti con grande precauzione.

Queste navi asilo in sostanza sono istituti professionali che si propongono un fine di assistenza sociale; e ciò le pone logicamente sotto la direzione del Ministero del lavoro.

Ma è altresì vero che le attribuzioni di carattere tecnico, come la concessione e la manutenzione delle navi, è di competenza, di ingerenza esclusiva della marina.

Bisogna fondere queste due direzioni, queste due vigilanze, queste due funzioni, fonderle in un'armonia che io ed il collega De Vito cercheremo con amore e con fede, con quell'amore e con quella fede che merita lo studio di provvedimenti destinati ad un'opera di assistenza sociale così altamente benemerita e patriottica.

PRESBITERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO, *relatore*. L'onorevole ministro del lavoro domanda, se non ho mal compreso, un rinvio della discussione per avere tempo di mettersi d'accordo col ministro della marina...

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Non soltanto per questo, ma perchè col collega della marina pensiamo di provvedere a presentare un vero e proprio progetto di legge regolante questa materia in perfetto accordo.

PRESBITERO, *relatore*. Insomma è un rinvio. Loro possono fare quello che vogliono, per noi si tratta di un semplice rinvio. Ora a proposito di questo rinvio, a nome dell'Ufficio centrale non ho nulla in contrario ad accettarlo: soltanto faccio osservare che da più di un mese questo disegno di legge è all'ordine del giorno e l'onorevole ministro del lavoro mi ha fatto domandare quando doveva essere discusso, se si poteva ritardare la discussione di un paio di giorni per mettersi d'accordo col ministro della marina. Da un paio di giorni siamo arrivati a ben più di un mese col risultato di una nuova dilazione. Detto questo, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario e propone al Senato di accettare il proposto rinvio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti la proposta fatta dal ministro del Lavoro ed accettata dall'Ufficio centrale per il rinvio della discussione del disegno n. 367.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione dei due bilanci del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari del 1921-22 e 1922-23. Stante l'ora tarda propongo di rinviare a domani la discussione di questi bilanci e di procedere invece alla discussione degli altri disegni di legge che seguono nell'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra ». (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, col quale viene soppressa la Commissione delle prede.

ALLEGATO.

Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 207.

(Omissis).

Art. 1.

La Commissione delle prede è soppressa a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Art. 2.

È istituita una Commissione alla quale è devoluta la competenza per l'accertamento dei danni e per la liquidazione delle indennità, di cui al decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, limitatamente però al danneggiamento ed alla distruzione delle navi mercantili non armate ed ai loro carichi, ed agli atti d'ingiusta guerra verificatisi in mare anche a danno di persone fisiche.

Alla stessa è deferita la cognizione delle domande d'indennizzo in base all'articolo 106, capoverso 2°, delle norme per l'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, e per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nonchè la cognizione di qualunque altro oggetto di competenza della soppressa Commissione delle prede.

Art. 3.

La Commissione di cui al precedente articolo, è composta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, presidente; dall'ufficiale superiore capo del reparto diritto marittimo dell'ufficio di stato maggiore della marina, e da un funzionario del Ministero dei trasporti, membri.

Art. 4.

Le funzioni esercitate dal commissario del Governo presso la Commissione delle prede sono devolute all'avvocato generale della Corte di Cassazione.

Art. 5.

Il presidente, i membri ordinari e l'avvocato generale di Cassazione saranno sostituiti, in caso di assenza o d'impedimento, da membri supplenti.

Tanto gli uni che gli altri saranno nominati con Nostro decreto, sulla proposta del ministro della marina.

Art. 6.

La Commissione sarà assistita da un segretario senza voto e da un vice segretario, nominati con decreto del ministro della marina.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà l'intervento dei tre membri effettivi, o, in mancanza di alcuni di essi, dei relativi supplenti, compreso il presidente.

Art. 8.

In quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, la Commissione procederà con le norme di procedura di cui ai decreti luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 807; 1° agosto 1915, n. 1234; 14 novembre 1915, n. 1642; 10 febbraio 1916, n. 163, e dei regolamenti interni della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1915, 13 settembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo, 14 settembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1915, 1° aprile 1916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1916.

Art. 9.

Con decreto del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, sarà determinato l'ammontare delle indennità da corrispondere ai componenti della Commissione a carico del fondo speciale per i risarcimenti dei danni prodotti dal nemico con atti contrari al diritto internazionale.

Saranno pagati a carico dello stesso fondo i compensi al segretario e al vice segretario, nonchè al personale di segreteria, le spese per l'acquisto di pubblicazioni, quelle di stampa, di traduzione e tutte le altre accessorie per il servizio ed il funzionamento della Commissione.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915, i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ». (N. 217)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero ».

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731 sulle privative industriali;

Visto il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034;

Considerata l'opportunità di prolungare i termini previsti nel detto decreto per rendere possibile ai titolari di privative industriali, dimoranti all'estero, la conservazione dei loro attestati di privativa, ovviando alle difficoltà portate dalle presenti condizioni internazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i termini, prorogati fino al 31 dicembre 1914 dal Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1915.

Art. 2.

Sono pure prorogati fino al 30 giugno 1915 i termini, che scadrebbero prima di tale data, per l'adempimento delle condizioni, previste dalla legge, per prolungare la durata o per non incorrere nella decadenza di privative in vigore al 31 dicembre 1914, e appartenenti a persone dimoranti all'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA

CAVASOLA

CARCANO.

V. - Il Guardasigilli

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 » (N. 432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano e il Lago di Garda concessa all'Impresa di Navigazione sul Lago di Garda mediante Convenzione 30 aprile 1903.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305.

(*Omissis*).

Art. 1.

In relazione all'atto notificato addì 16 aprile 1918 è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia fra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'Impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903, approvata con Re regio decreto 23 stesso mese ed anno, n. 211.

Art. 2.

Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1.

L'indennità di riscatto verrà determinata a norma dell'art. 31 della convenzione 17 dicembre 1892 approvata con legge 5 marzo 1893 n. 125, e su di essa spetterà alla Società ex-concessionaria soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato salvo quanto stabilisce il successivo art. 5.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto la Società ex-concessionaria dovrà presentare i documenti di cui agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, nonchè quelli

comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della detta ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativa a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta su terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria. Resterà poi a cura dello Stato, di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Art. 4.

A termini dell'art. 1639 del codice civile la ex-concessionaria della ferrovia Desenzano-Lago di Garda è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio, si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La ex-concessionaria è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza in corso che potrà sorgere circa la libera proprietà dei terreni occupati dalla ferrovia e sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno della consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto, sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti entro tre mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti, del decreto Ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di avere adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Al pagamento dell'indennità di riscatto di cui al precedente articolo 2, nonché della somma eventualmente spettante alla Società ai termini dell'art. 12 della Convenzione 17 dicembre 1892, approvata con legge 5 marzo 1893, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Per la provvista dei fondi all'uopo occorrenti, il ministro del Tesoro è autorizzato a valersi dell'emissione di nuovi titoli di debito pubblico che potranno essere creati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi » (N. 428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggior spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di nuovi lavori sulla ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308.

(Omissis).

In aggiunta alla somma di L. 7,380,000, di cui all'art. 5 del R. decreto 1° aprile 1915, n. 426, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 35,000 per far fronte agli impegni da assumere entro il corrente esercizio finanziario per la esecuzione di lavori a cura diretta dello Stato per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

Alla detta somma di L. 35,000 da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1915-916, sarà provveduto con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana » (N. 450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, che autorizza una maggiore spesa di lire 306,000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana;

b) il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175,000 per l'esecuzione dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana;

c) il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 2,321,000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La indicazione del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1241, apposta nel decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera b), è rettificata in Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera a), è rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638.

ALLEGATI.

I. *Decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di L. 6,540,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1244, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 306,000 per far fronte agli impegni da assumere, entro l'esercizio finanziario corrente, per la esecuzione dei lavori di costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La detta somma di lire 306,000 da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio

finanziario 1915-916, sarà da provvedere con i mezzi stabiliti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1908, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

II. *Decreto-legge luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di lire quindici milioni seicentoquarantamila quattrocento (lire 15,640,400) di cui ai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244, e 1° aprile 1915, n. 426, ed ai Nostri decreti 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, 27 febbraio 1916, n. 308, 1° giugno 1916, n. 970, e 13 giugno 1916, n. 971, è autorizzata la ulteriore spesa di lire due milioni trecentoventunmila (L. 2,321,000) da erogarsi per lire un milione (L. 1,000,000) nel corrente esercizio finanziario e per lire un milione trecentoventunmila (L. 1,321,000) nel venturo esercizio per far fronte alla spesa occorrente per la completa ultimazione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

La detta somma di lire due milioni trecentoventunmila (L. 2,321,000) verrà, con decreto del ministro del tesoro, aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 267 dell'esercizio in corso del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, restando stabilito che alla provvista dei fondi necessari verrà provveduto con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. *Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di L. 6,540,000 di cui all'articolo primo del Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1241, ed a quella di L. 306,000 di cui al

Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1503, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 175,000 per far fronte agli impegni da assumere entro il corrente esercizio finanziario per la esecuzione dei lavori di costruzione, a cura diretta dello Stato, della ferrovia Montebelluna-Susegana.

Alla detta somma di L. 175,000, da assegnare con decreto del ministro del tesoro, in aggiunta a quella stanziata al capitolo n. 263 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-1916, sarà da provvedere con i mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1908, n. 638, e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali:

19 febbraio 1920, n. 214, e 7 marzo 1920, n. 307, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 232; 7 e 11 marzo 1920, nn. 283, 302 e 318, che apportano variazioni allo

stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 e 29 febbraio 1920, nn. 204 e 231, e 7 marzo 1920, n. 321, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 398 e 400, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20;

23 febbraio 1920, n. 190, e 7 marzo 1920, n. 352, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20;

15 febbraio 1920, n. 210, che autorizza una modificazione alla denominazione del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 e 11 marzo 1920, nn. 373 e 357, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 397, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 287, 288 e 306, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 237 e 7 marzo 1920, n. 354, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 353, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20.

7 e 11 marzo 1920, nn. 320, 323 e 396, che autorizzano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 319, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

26 febbraio 1920, n. 233, che modifica l'articolo 15 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli Archivi notarili ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe » (N. 429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918 concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe ».

Pregò il senatore segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di nuove opere nelle vie navigabili di seconda classe.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918:

(Omissis).

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.700.000 in aggiunta a quella autorizzata con la legge 19 lu-

glio 1914, n. 769, per l'esecuzione delle opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

La predetta somma sarà iscritta, quanto a lire 400.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1916-917 al capitolo 138 « Opere nuove delle vie navigabili di prima e seconda classe » restando ridotti di L. 100.000 e 300.000, rispettivamente, gli stanziamenti dei capitoli 141 « Annualità da pagarsi per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua »; 144 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, ecc. », e quanto alle rimanenti L. 1.300.000 nei bilanci dall'esercizio 1918-919 in avanti, secondo il bisogno.

Art. 3.

Sono estese alle opere di cui all'annessa tabella le disposizioni della legge 7 aprile 1917, n. 599, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

TABELLA annessa al decreto luogotenenziale.

1. Costruzione di un raccordo ferroviario tra il porto fluviale di Pontelagoscuro della linea navigabile Milano-Lodi-Cremona-Fiume-Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) e la stazione ferroviaria omonima 150.000 —

2. Costruzione di un raccordo ferroviario tra il porto Catena di Mantova della linea navigabile Lago di Garda-Peschiera-Mantova

Da riportarsi 150.000 —

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1922

Riporto	150.000 —
Po e la stazione ferroviaria di Mantova (quota a carico dello Stato)	350.000 —
3. Costruzione di una nuova conca in destra del Mincio a Governolo atta al passaggio di natanti di 600 tonnellate (quota a carico dello Stato)	1.200.000 —
Totale	1.700.000 —

Visto d'ordine di S. A. R. il luogotenente Generale di S. M. il Re come da decreto 17 maggio 1917.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore segretario Sili di fare l'appello nominale.

SILI, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Cannavina, Cataldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Chiappelli, Chimenti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Croce.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Filomusi Guelfi, Foà, Francicana, Frascara,

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Libertini, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone.

Nava.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippei, Zupelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 (N. 482):

Senatori votanti 160

Favorevoli 136

Contrari 24

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460):

Senatori votanti	160
Favorevoli	131
Contrari	29

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461):

Senatori votanti	160
Favorevoli	128
Contrari	32

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari (N. 459):

Senatori votanti	160
Favorevoli	124
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'Istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370):

Senatori votanti	160
Favorevoli	133
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3 che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Senatori votanti	160
Favorevoli	134
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432):

Senatori votanti	160
Favorevoli	128
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 303, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428):

Senatori votanti	160
Favorevoli	142
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450):

Senatori votanti	160
Favorevoli	121
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga pei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392):

Senatori votanti	160
Favorevoli	124
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Senatori votanti	160
Favorevoli	119
Contrari	41

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro degli affari esteri. Sull'azione che esplica il Regio Console di Porto Said, assolutamente inefficace nella tutela dei nostri connazionali colà residenti.

Libertini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione chiede che il disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari » sia dichiarato d'urgenza e iscritto al principio dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Trattandosi di una proroga di termini che scadono il 3 luglio, a norma del regolamento l'urgenza può essere accordata anche per votazione per alzata e seduta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di domani.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Avendo l'Ufficio centrale portate delle variazioni al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 569 del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio del porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto », e siccome, se il Senato approva queste variazioni il disegno di legge deve tornare dinanzi alla Camera, domanderei che dopo il bilancio degli affari esteri, fosse iscritto all'ordine del giorno questo disegno di legge che ora è al numero 32.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Amero D'Aste.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Devo pregare il Senato che subito dopo questi due disegni di legge (quello per gli esami di maturità e l'altro sul porto di Genova) vengano iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge che ora occupano i numeri 24 e 25: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Caltanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Libertini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Pregherei che all'ordine del giorno di domani fosse iscritta come primo argomento di discussione la relazione della Commissione per le petizioni, per aderire al desiderio di alcuni colleghi della Commissione, che non potrebbero essere presenti nei giorni successivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Garofalo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco di petizioni (XXXVII - Documenti).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22. (N. 483);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 470);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 471);

Conversione in legge del Regio decreto n. 569, del 27 aprile 1915, e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491, del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto (N. 402);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Caltanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Dire-

zione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti colla stessa causa (numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 10 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Voltorno » in Napoli (N. 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (N. 444);

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 83, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (N. 445);

Provvedimenti sui buoni del tesoro (numero 421);

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 (N. 407);

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente (N. 395);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia (N. 433);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 31 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.